SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 131° — Numero 297

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 21 dicembre 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 21 dicembre 1990, n. 390.

Contributi alle Università non statali . . . . Pag. 3

DECRETO-LEGGE 21 dicembre 1990, n. 391.

Trasferimento all'AIMA della gestione delle risorse proprie della CEE e degli aiuti nazionali nel settore dello zucchero, nonché modifica delle norme per la ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero . . . . Pag. 4

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero di grazia e giustizia

DECRETO 24 novembre 1990, n. 392.

Regolamento recante approvazione della delibera del Consiglio nazionale forense in data 30 marzo 1990, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori per le prestazioni giudiziali in materia civile e penale e stragiudiziali. Pag. 5

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 10 dicembre 1990.

Norme regolatrici dell'attività dell'organismo di intervento per la campagna di commercializzazione del risò 1990-91. Pag. 14

DECRETO 13 dicembre 1990.

Proroga della scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario a favore delle aziende agricole della regione Sardegna colpite dalla siccità nell'annata agraria 1989-90 . . . Pag. 17

Ministero del tesoro

DECRETO 17 dicembre 1990.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novanta, centottantadue e trecentosessantasette giorni relativi all'emissione del 14 dicembre 1990 . . . . . . Pag. 18

DECRETO 17 dicembre 1990.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a ottantotto giorni . . . . Pag. 18

DECRETO 17 dicembre 1990.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centosettantanove giorni . . . . Pag. 19

DECRETO 17 dicembre 1990.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni . . . . Pag. 19

Ministero della sanità

DECRETO 4 dicembre 1990.

Modificazioni al decreto ministeriale 23 giugno 1981 recante disciplina dell'attività di informazione scientifica sui farmaci. Pag. 20

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO 20 dicembre 1990.

Autorizzazione alla Ausonia assicurazioni S.p.a., con sede in Assago, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei rami danni . . . . Pag. 21

DECRETO 20 dicembre 1990.

Approvazione delle deliberazioni e condizioni relative alla fusione per incorporazione della Ausonia A.I.R.D. S.p.a. e della Renana assicurazioni S.p.a. nella Ausonia assicurazioni S.p.a. Pag. 22

DECRETO 20 dicembre 1990.

Approvazione delle deliberazioni e delle condizioni concernenti la fusione per incorporazione della Ausonia vita - Società per azioni di assicurazioni, in Rozzano, nella Latina vita - Compagnia di assicurazione italiana S.p.a., in Assago . . . . . . Pag. 23

Ministro per il coordinamento della protezione civile

ORDINANZA 17 dicembre 1990.

Nomina di un delegato per i primi interventi nelle zone colpite dagli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990. (Ordinanza n. 2056/FPC) . . . . Pag. 23

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università cattolica del Sacro Cuore di Milano

DECRETO RETTORALE 14 novembre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 24

Università di Siena

DECRETO RETTORALE 27 ottobre 1990.

Modificazione allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 25

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, coordinato con la legge di conversione 30 novembre 1990, n. 359, recante: «Aumento dell'organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria» . . . . Pag. 26

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Modificazione alla denominazione della società Fidbrokers S.p.a., in Milano . . . . Pag. 37

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Costituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Lombardia . . . . Pag. 37

Costituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Sardegna . . . . . Pag. 37

Costituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Trentino-Alto Adige. Pag. 37

Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale: Provvedimenti adottati nei confronti di alcune società ai sensi del decreto-legge 1° aprile 1981, n. 120, convertito nella legge 15 maggio 1989, n. 181 . . Pag. 37

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla circolare del Ministero della sanità **2 marzo 1990 concernente: «Vigilanza nel settore zootecnico e mangimistico».** (Circolare pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 65 del 19 marzo 1990). Pag. 38

Comunicato relativo alla deliberazione della Commissione nazionale per le società e la borsa 4 dicembre 1990 concernente: «Imposizione, a decorrere dall'esercizio 1991, alle società e agli enti con titoli ammessi alle negoziazioni nel mercato ristretto, dell'obbligo di conferire l'incarico di revisione e certificazione del bilancio ad una delle società iscritte all'Albo di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. (Deliberazione n. 4955)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 291 del 14 dicembre 1990) . . . . Pag. 38

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 86

LEGGE 29 novembre 1990, n. 387.

Adesione della Repubblica italiana alla convenzione che istituisce una legge uniforme sulla forma di un testamento internazionale, con annesso, adottata a Washington il 26 ottobre 1973, e sua esecuzione.

LEGGE 29 novembre 1990, n. 388.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la liberalizzazione dei voli di aeroambulanza tra le regioni frontaliere per il trasporto con carattere di urgenza di traumatizzati o ammalati gravi, firmato a Vienna il 21 febbraio 1989.

LEGGE 29 novembre 1990, n. 389.

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmata a Sofia il 21 settembre 1988.

Da 90G0429 a 90G0431

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 21 dicembre 1990, n. 390.

Contributi alle università non statali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto l'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'articolo 4 della legge 14 agosto 1982, n. 590;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per consentire l'immediata erogazione dei contributi dovuti alle università e agli istituti superiori non statali per l'anno finanziario 1990, ai sensi del citato articolo 4 della legge n. 590 del 1982, in attesa dell'approvazione del disegno di legge sulle medesime istituzioni universitarie;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dell'articolo 4 della legge 14 agosto 1982, n. 590, alle università non statali sottoelencate è assegnato, per l'anno finanziario 1990, il contributo a fianco di ciascuna indicato, determinato sulla base dei maggiori oneri dalle medesime sopportati per gli ulteriori inquadramenti del personale docente nelle nuove qualifiche previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1982:

	Lire
Libera Università commerciale «Bocconi» di Milano	6.836.000.000
Università cattolica «Sacro Cuore» di Milano	35.030.000.000
Libera Università degli studi di Urbino	30.000.000.000
Libera Università internazionale di studi sociali di Roma	3.980.000.000
Istituto Universitario di lingue moderne di Milano	2.917.000.000
Libera Università degli studi di Bergamo	2.648.000.000
Libero Istituto universitario di magistero di Catania	1.974.000.000
Libero Istituto universitario «Maria Santissima Assunta» di Roma	460.000.000
Libero Istituto universitario pareggiato di magistero «Suor Orsola Benincasa» di Napoli	1.155.000.000
	85.000.000.000

Art. 2.

1. Alla libera Università degli studi di Urbino è inoltre assegnata la somma di lire 10.000 milioni finalizzata a interventi straordinari di edilizia universitaria.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, pari a lire 95.000 milioni per l'anno 1990, si provvede quanto a lire 92.600 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando per lire 85.000 milioni l'accantonamento «Università non statali legalmente riconosciute (di cui almeno 25 miliardi annui da destinarsi quale contributo all'Università degli studi di Urbino)» e per lire 7.600 milioni l'accantonamento «Iniziative per la diffusione della cultura e della ricerca scientifica»; quanto a lire 2.400 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Credito agrario (limite d'impegno)».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, 21 addì dicembre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
RUBERTI, *Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica*
CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

90G0439

DECRETO-LEGGE 21 dicembre 1990, n. 391.

Trasferimento all'AIMA della gestione delle risorse proprie della CEE e degli aiuti nazionali nel settore dello zucchero, nonché modifica delle norme per la ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere all'immediato trasferimento all'A.I.M.A. delle funzioni di intervento svolte dalla Cassa conguaglio zucchero;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche comunitarie;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° luglio 1990, e pertanto dalla campagna bieticolo-saccarifera 1990-1991, sono trasferiti all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) la gestione delle risorse proprie della Comunità economica europea per il settore bieticolo-saccarifero, nonché i compiti di pagamento e di rimborso previsti dalla normativa comunitaria, già attribuiti alla Cassa conguaglio zucchero alla quale subentra l'AIMA in tutte le funzioni previste dalla normativa vigente.

2. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, adotta le disposizioni per l'attuazione del comma 1.

Art. 2.

1. Il primo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 694, convertito dalla legge 29 gennaio 1982, n. 19, è sostituito dal seguente:

«A decorrere dalla campagna bieticolo-saccarifera 1990-1991 l'AIMA provvede alla corresponsione degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria.».

2. L'AIMA provvede altresì al pagamento degli aiuti per l'integrazione degli oneri finanziari relativi alla campagna 1989-1990 non corrisposti dalla Cassa conguaglio zucchero.

Art. 3.

1. L'AIMA è autorizzata a versare all'Associazione bieticolo-saccarifera italiana - Fondo bieticolo nazionale (A.B.S.I.), per gli interventi di perequazione dei prezzi delle bietole e dei relativi oneri comunitari e per azioni di interesse del settore bieticolo, una quota parte degli aiuti destinati ai produttori di bietola ed ogni altro importo di spettanza del settore bieticolo nella misura indicata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per ciascuna campagna, tenuto conto dell'accordo interprofessionale.

Art. 4.

1. Il personale in servizio presso la Cassa conguaglio zucchero alla data del 28 giugno 1990 è trasferito all'AIMA con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Detto personale sarà inquadrato nei ruoli dell'AIMA nelle corrispondenti qualifiche funzionali e profili professionali, previo superamento di apposita prova di idoneità. Le modalità di svolgimento, le materie sulle quali verterà la prova, nonché il quadro di equiparazione tra qualifiche funzionali e profili professionali sono stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro.

3. Il personale transitato nei ruoli dell'AIMA potrà, a domanda, essere ammesso alla procedura di mobilità di cui alla legge 29 dicembre 1988, n. 554.

4. Il fondo liquidazioni del personale esistente presso la Cassa conguaglio zucchero viene trasferito pro-quota all'AIMA ovvero alle altre amministrazioni interessate, che lo utilizzeranno per la ricongiunzione del trattamento di fine rapporto.

5. Il personale della Cassa conguaglio zucchero è iscritto al regime pensionistico applicabile al personale dell'AIMA, con facoltà di opzione per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria. L'opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla data del trasferimento.

6. Per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi assicurativi ai fini del trattamento di quiescenza trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Art. 5.

1. La tabella *B* allegata alla legge 14 agosto 1982, n. 610, è integrata di ventidue unità ed è pertanto sostituita dalla seguente:

«Qualifica funzionale	Posti di organico
VIII	21
VII	61
VI	162
V	22
IV	144
III	15
I-II	31
	456».

2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, provvede ad apportare le necessarie modifiche all'allegato *A* del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1985, n. 30, per tener conto delle nuove competenze assegnate all'AIMA dal presente decreto, anche al fine di una migliore armonizzazione delle funzioni da assegnare a ciascun ufficio o funzione dirigenziale.

3. Gli oneri di personale e di funzionamento sono complessivamente valutati in lire due miliardi in ragione d'anno.

Art. 6.

1. Nel comma 4 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme disponibili a seguito dei rientri di capitali ed

interessi, relativi ad interventi effettuati dalla RIBS S.p.a., sono egualmente utilizzabili per le finalità della presente legge.».

2. Al consiglio di amministrazione di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, partecipa quale esperto, senza diritto di voto, un funzionario appartenente ai ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con qualifica di dirigente generale, designato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 7.

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 42 miliardi per l'anno 1990, in lire 2 miliardi per l'anno 1991, in lire 2 miliardi per l'anno 1992 ed in lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e successivi, si provvede:

a) quanto a lire 41.500 milioni per l'anno 1990, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 462 «Fondo di riserva per nuove o maggiori spese per interventi nazionali» dello stato di previsione della spesa dell'AIMA per l'anno medesimo;

b) quanto a lire 500 milioni per l'anno 1990 ed a lire 2 miliardi per ciascuno degli anni successivi, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 463 «Fondo di riserva per spese di funzionamento dell'Azienda» dello stato di previsione della spesa dell'AIMA per ciascuno degli anni medesimi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SACCOMANDI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

CARLI, *Ministro del tesoro*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

ROMITA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

90G0440

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 24 novembre 1990, n. 392.

Regolamento recante approvazione della delibera del Consiglio nazionale forense in data 30 marzo 1990, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori per le prestazioni giudiziali in materia civile e penale e stragiudiziali.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 170, l'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 536, l'articolo unico della legge 7 novembre 1957, n. 1051 e l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Esaminata la deliberazione del Consiglio nazionale forense in data 30 marzo 1990 concernente i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale dei prezzi in data 22 maggio 1990, ai sensi dell'art. 14, comma 20, della legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 30 ottobre 1990;

Vista la comunicazione inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 novembre 1990;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Articolo unico

È approvata la deliberazione in data 30 marzo 1990 del Consiglio nazionale forense, allegata al presente decreto, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori per le prestazioni giudiziali in materia civile e penale e stragiudiziali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 24 novembre 1990

Il Ministro: VASSALLI

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1990
Registro n. 65 Giustizia, foglio n. 103

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Tariffa forense in materia civile, penale e stragiudiziale

IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Visto l'articolo unico della legge 7 novembre 1957, n. 1051 e l'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 536, che attribuisce al Consiglio nazionale forense il compito di stabilire ogni biennio i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati e ai procuratori per le prestazioni in materia civile;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 170, concernente i criteri per la determinazione degli onorari di avvocato nei giudizi penali dinanzi alla Corte suprema di cassazione e al Tribunale supremo militare;

Visto l'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 536, concernente i criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità spettanti agli avvocati e ai procuratori in materia penale e stragiudiziale;

Visto la delibera del Consiglio nazionale forense del 28 giugno 1985 approvata con decreto ministeriale 31 ottobre 1985 che ha stabilito i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati e ai procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa e penale e per prestazioni stragiudiziali;

Ritenuta la necessità di modificare organicamente le tariffe (e radicalmente quelle penali) e di aumentarle congruamente per il nuovo biennio, al fine di almeno accostarle all'aumento del costo della vita, mai integralmente riconosciuto, correggendo altresì alcune delle precedenti disposizioni;

Delibera:

Sono stabiliti nei testi seguenti, e con le relative tabelle, per il nuovo biennio, i criteri per la determinazione;

1) degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile ed amministrativa;

2) degli onorari spettanti agli avvocati e procuratori nei giudizi penali;

3) degli onorari e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori in materia stragiudiziale.

Roma, 30 marzo 1990

Il presidente: GRANDE STEVENS

Il segretario f.f.: LA VOLPE

TARIFFA DEGLI ONORARI, DIRITTI E INDENNITÀ SPETTANTI AGLI AVVOCATI ED AI PROCURATORI PER LE PRESTAZIONI GIUDIZIALI IN MATERIA CIVILE E AMMINISTRATIVA.

I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Diritto dell'avvocato e del procuratore

Per le prestazioni giudiziali in materia civile e nelle materie equiparate, oltre al rimborso delle spese giustificate, sono dovuti all'avvocato gli onorari indicati nell'allegata tabella *A*, ed al procuratore gli onorari e i diritti indicati nell'allegata tabella *B*.

Art. 2.

Obbligo del cliente

Gli onorari e i diritti sono sempre dovuti all'avvocato ed al procuratore dal cliente indipendentemente dalle statuizioni del giudice sulle spese giudiziali.

Art. 3.

Giudizi non compiuti

Nei giudizi iniziati ma non compiuti il cliente deve all'avvocato ed al procuratore gli onorari e i diritti per l'opera svolta fino alla cessazione del rapporto.

Art. 4.

Inderogabilità della tariffa

Gli onorari minimi stabiliti per le prestazioni dell'avvocato e gli onorari e diritti stabiliti per le prestazioni del procuratore sono inderogabili.

Soltanto qualora fra le prestazioni dell'avvocato e del procuratore e l'onorario previsto dalle tabelle appaia, per particolari circostanze del caso, una manifesta sproporzione, potranno essere superati i massimi indicati nelle tabelle, anche oltre il raddoppio previsto dal secondo comma del successivo art. 5, ovvero diminuiti i minimi indicati nelle tabelle, purché la parte che vi abbia interesse esibisca il parere del competente Consiglio dell'ordine.

II - ONORARI DI AVVOCATO

Art. 5.

Criteri generali per la liquidazione

Nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente deve essere tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'importanza e del numero delle questioni trattate, del grado dell'autorità adita, con speciale riguardo all'attività svolta dall'avvocato davanti al giudice.

Nelle cause di straordinaria importanza per le questioni giuridiche trattate, la liquidazione degli onorari a carico del soccombente può arrivare fino al doppio dei massimi stabiliti.

Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, oltre che dei criteri di cui ai commi precedenti, può essere tenuto conto dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente.

Nei casi di assistenza e difesa di più parti aventi la stessa posizione processuale, anche se non interviene riunione di cause, la parcella unica potrà essere aumentata, per ogni parte, fino ad un massimo di dieci, del 20%.

Nella ipotesi che, pur nella identità di posizione processuale dei vari clienti, la prestazione professionale comporti l'esame di loro situazioni particolari di fatto e diritto rispetto all'oggetto della causa l'avvocato avrà diritto da parte dei clienti in tali situazioni al compenso secondo tariffa, ridotto del 30%.

All'atto della decisione definitiva, la liquidazione dell'onorario prevista dall'art. 91 del codice di procedura civile dovrà essere fatta in relazione a tutte le prestazioni effettivamente occorse ogni volta che vi sia stata una decisione anche se espressa con ordinanza collegiale o con sentenza non definitiva.

Art. 6.

Determinazione del valore della controversia

Nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente, il valore della causa è determinato a norma del codice di procedura civile, avendo riguardo nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta, nei giudizi di divisione, alla quota o ai supplementi di quota in contestazione, nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.

Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, può aversi riguardo al valore effettivo della controversia, quando esso risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile.

Art. 7.

Pluralità dei difensori

Nel caso che incaricati della difesa siano più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente agli onorari per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente sono computati gli onorari per un solo avvocato.

III - ONORARI E DIRITTI DI PROCURATORE

Art. 8.

Cause trattate dal solo procuratore

Nelle cause trattate da procuratore senza assistenza di avvocato, devono essere liquidati per la difesa gli onorari di avvocato indicati nella tabella *A*, ridotti alla metà.

Art. 9.

Cause in cui l'avvocato funge anche da procuratore

Quando l'avvocato esercita nella causa anche le funzioni di procuratore, devono essergli liquidati, oltre gli onorari di avvocato, anche gli onorari e diritti indicati nella tabella *B*.

Art. 10.

Praticanti procuratori ammessi al patrocinio dinanzi alle preture

Ai praticanti procuratori, ammessi al patrocinio dinanzi alle preture del distretto della corte di appello, deve essere liquidata la metà degli onorari e dei diritti spettanti al procuratore.

IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11.

Procedimenti davanti ad organi speciali

Nei procedimenti davanti ad organi speciali sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti al tribunale.

Art. 12.

Procedimenti davanti agli arbitri

Per i procedimenti davanti agli arbitri sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti ai giudici ordinari e speciali che sarebbero competenti a conoscere della controversia.

Art. 13.

Procedimenti speciali

Gli onorari per i procedimenti in camera di consiglio o davanti al giudice tutelare ed in genere per i procedimenti non contenziosi sono liquidati tenendo conto dell'opera occorsa per lo studio degli atti e per la compilazione del ricorso e di qualunque scritto esplicativo dello stesso.

Art. 14.

Cause in materia di rapporti di lavoro

Per le controversie individuali di lavoro, il valore delle quali non supera L. 150.000 gli onorari sono ridotti alla metà.

Art. 15.

Rimborso spese generali

All'avvocato ed al procuratore è dovuto un rimborso forfettario sulle spese generali in ragione del dieci per cento sull'importo degli onorari e dei diritti.

TABELLA *A*

ONORARI DI AVVOCATO

I - *Cause avanti ai giudici conciliatori.*

	Minimo lire	Massimo lire
1) Per l'intero giudizio:		
cause di valore fino a L. 250.000	63.000	125.000
cause di valore da L. 250.001 a L. 500.000	100.000	200.000
cause di valore da L. 500.001 a L. 1.000.000	125.000	250.000

Nelle cause riservate alla esclusiva competenza funzionale del giudice conciliatore e nelle cause accessorie o di garanzia — se hanno un valore superiore a L. 1.000.000 — sono dovuti gli onorari di cui al paragrafo seguente, avuto riguardo al valore della controversia.

II - *Cause avanti al pretore.*

	Minimo lire	Massimo lire
2) Studio controversia	68.000	225.000
3) Consultazioni col cliente	34.000	113.000
4) Ispezione dei luoghi della controversia - Ricerca dei documenti	28.000	58.000
5) Preparazione e redazione dell'atto introduttivo del giudizio o della comparsa di risposta	58.000	179.000
6) Assistenza a ciascuna udienza di trattazione escluse quelle in cui sono disposti semplici rinvii	23.000	44.000
7) Assistenza ai mezzi di prova disposti dal giudice (per ogni mezzo istruttorio)	44.000	179.000
8) Redazione delle difese (comparse conclusionali, memorie, ecc.)	188.000	438.000
9) Discussione in pubblica udienza o in camera di consiglio	58.000	230.000
10) Opera prestata per la conciliazione quando questa è avvenuta anche in sede stragiudiziale	48.000	179.000

Gli onorari stabiliti nei numeri da 2 al 10 si riferiscono alle cause di valore fino a L. 3.000.000; per le cause di valore superiore a L. 3.000.000 e fino a L. 5.000.000 gli onorari minimi e massimi sono aumentati del 15%, con arrotondamento per eccesso alle L. 1.000.

Nelle cause riservate alla esclusiva competenza funzionale del pretore e nelle cause accessorie o di garanzia eccedenti la competenza del pretore sono dovuti gli onorari di cui al paragrafo seguente, avuto riguardo al valore della controversia.

III - *Cause avanti al tribunale; agli organi equiparati ed agli organi di giustizia tributaria.*

	Minimo lire	Massimo lire
11) Studio della controversia	98.000	325.000
12) Consultazioni con cliente	49.000	163.000
13) Ispezione dei luoghi della controversia - Ricerca dei documenti	40.000	84.000
14) Preparazione e redazione dell'atto introduttivo del giudizio o della comparsa di risposta	84.000	258.000
15) Assistenza a ciascuna udienza di trattazione, escluse quelle in cui sono disposti semplici rinvii	33.000	64.000
16) Assistenza ai mezzi di prova disposti dal giudice (per ogni mezzo istruttorio)	64.000	258.000
17) Memorie depositate fino alla udienza di precisazione delle conclusioni	75.000	150.000
18) Redazione delle difese (comparse conclusionali, memorie, ecc.)	270.000	630.000
19) Discussione in pubblica udienza o in camera di consiglio	84.000	332.000
20) Opera prestata per la conciliazione quando questa è avvenuta anche in sede stragiudiziale	69.000	258.000

IV - *Cause avanti agli organi di giustizia amministrativa di primo grado.*

	Minimo lire	Massimo lire
21) Studio della controversia	98.000	405.000
22) Consultazioni con cliente	49.000	203.000
23) Ricerca documenti	40.000	105.000
24) Redazione del ricorso	133.000	550.000
25) Istanza di sospensione	40.000	105.000
26) Deduzioni di costituzione	95.000	285.000
27) Redazione motivi aggiunti	133.000	550.000
28) Atto di intervento	40.000	105.000
29) Memorie difensive	267.000	875.000
30) Discussione in pubblica udienza o in camera di consiglio	84.000	455.000

Per i ricorsi straordinari e gerarchici sono dovuti gli onorari di cui sopra in quanto analogicamente applicabili.

V - *Cause avanti alla corte di appello.*

	Minimo lire	Massimo lire
31) Studio controversia	157.000	405.000
32) Consultazioni col cliente	79.000	203.000
33) Ispezione dei luoghi della controversia - Ricerca dei documenti	64.000	109.000
34) Preparazione e redazione dell'atto introduttivo del giudizio o della comparsa di risposta	134.000	368.000
35) Assistenza a ciascuna udienza di trattazione escluse quelle in cui sono disposti semplici rinvii	48.000	92.000
36) Assistenza ai mezzi di prova disposti dal giudice (per ogni mezzo istruttorio)	103.000	360.000
37) Memorie depositate fino all'udienza di precisazione delle conclusioni	100.000	200.000
38) Redazione delle difese (comparse conclusionali, memorie, ecc.)	375.000	875.000
39) Discussione in pubblica udienza o in camera di consiglio	132.000	455.000
40) Opera prestata per la conciliazione quando è avvenuta anche in sede stragiudiziale	105.000	360.000

VI - *Coefficienti di applicazione.*

A) Gli onorari stabiliti nei numeri da 11 a 40 si riferiscono alle cause di valore fino a L. 10.000.000.

B) Per le cause di valore superiore a L. 10.000.000 fino a L. 50.000.000 gli onorari minimi sono aumentati del 50% e quelli massimi del 100%.

C) Per le cause di valore superiore a L. 50.000.000 fino a L. 100.000.000 gli onorari minimi di cui alla lettera *B)* sono aumentati del 50% e gli onorari massimi sono raddoppiati.

D) Per le cause di valore superiore a L. 100.000.000 fino a L. 200.000.000 gli onorari minimi di cui alla lettera *B)* sono raddoppiati e i massimi sono aumentati del 200%.

E) Per le cause di valore superiore a L. 200.000.000 fino a L. 500.000.000 gli onorari minimi di cui alla lettera *B)* sono aumentati del 150% e gli onorari massimi del 300%.

F) Per le cause di valore superiore a L. 500.000.000 fino a L. 750.000.000 gli onorari minimi di cui alla lettera *B)* sono aumentati del 200% e gli onorari massimi del 400%.

G) Per le cause di valore superiore a L. 750.000.000 fino a L. 1.000.000.000 gli onorari minimi di cui alla lettera *B)* sono aumentati del 300% e gli onorari massimi del 500%.

H) Per le cause di valore superiore a L. 1.000.000.000 fino a L. 3.000.000.000 gli onorari minimi di cui alla lettera *B)* sono aumentati del 400% e i massimi del 700%.

I) Per le cause di valore superiore a L. 3.000.000.000 e fino a L. 5.000.000.000 gli onorari minimi di cui alla lettera *B)* sono aumentati del 600% e gli onorari massimi del 900%.

L) Per le cause di valore oltre L. 5.000.000.000 gli onorari per le singole voci previsti nel precedente scaglione possono essere nei minimi e nei massimi aumentati con criterio rigidamente proporzionale al valore della controversia e in relazione all'attività effettivamente prestata, ma non potranno comunque superare complessivamente il 3% del valore della controversia.

M) Per le cause di valore indeterminabile gli onorari minimi sono quelli previsti per le cause di valore da L. 10.000.000 fino a L. 50.000.000 ridotti del 25%, mentre gli onorari massimi sono quelli previsti per le cause di valore superiore a L. 50.000.000 fino a L. 100.000.000, a seconda dell'entità dell'interesse dedotto nel processo e salvo che siano di straordinaria importanza per l'oggetto, per le questioni giuridiche trattate, per i rilevanti risultati utili conseguiti di qualunque natura, anche se non di carattere patrimoniale: in tal caso il giudice può liquidare onorari nei limiti previsti nelle lettere da *D)* a *F)*.

N) Gli arrotondamenti verranno calcolati, per eccesso, alle L. 1.000.

VII - *Cause avanti alla Corte di cassazione ed altre magistrature superiori.*

	Minimo lire	Massimo lire
41) Studio della controversia	123.000	263.000
42) Consultazioni col cliente	62.000	132.000
43) Redazione del ricorso, del controricorso, delle memorie	123.000	263.000
44) Discussione	123.000	263.000

Nelle cause di straordinaria importanza per l'oggetto e per le questioni giuridiche trattate gli onorari possono essere raddoppiati.

VIII - *Cause davanti alla Corte costituzionale.*

	Minimo lire	Massimo lire
45) Studio della controversia	188.000	525.000
46) Consultazioni col cliente	94.000	263.000
47) Redazione del ricorso, del controricorso, delle memorie	188.000	525.000
48) Discussione	188.000	525.000

Nelle cause di straordinaria importanza per l'oggetto e per le questioni giuridiche trattate gli onorari possono essere raddoppiati.

IX - *Coefficienti di applicazione.*

A) Gli onorari stabiliti nei numeri da 41 a 48 si riferiscono alle cause di valore fino a L. 1.000.000.

B) Per le cause di valore superiore a L. 1.000.000 fino a L. 3.000.000 gli onorari sono aumentati della metà.

C) Per le cause di valore superiore a L. 3.000.000 fino a L. 5.000.000 gli onorari sono aumentati del 75%.

D) Per le cause di valore superiore a L. 5.000.000 fino a L. 10.000.000 gli onorari sono raddoppiati.

E) Per le cause di valore superiore a L. 10.000.000 fino a L. 50.000.000 gli onorari minimi sono triplicati ed i massimi quadruplicati.

F) Per le cause di valore superiore a L. 50.000.000 fino a L. 100.000.000 gli onorari minimi di cui alla lettera *E)* sono aumentati del 50% e gli onorari massimi sono raddoppiati.

G) Per le cause di valore superiore a L. 100.000.000 fino a L. 200.000.000 gli onorari minimi di cui alla lettera *E)* sono raddoppiati ed i massimi sono aumentati del 200%.

H) Per le cause di valore superiore a L. 200.000.000 e fino a L. 500.000.000 gli onorari minimi di cui alla lettera *E)* sono aumentati del 150% ed i massimi sono aumentati del 300%.

I) Per le cause di valore superiore a L. 500.000.000 e fino a L. 750.000.000 gli onorari minimi di cui alla lettera *E)* sono aumentati del 200% ed i massimi sono aumentati del 400%.

L) Per le cause di valore superiore a L. 750.000.000 e fino a L. 1.000.000.000 gli onorari minimi di cui alla lettera *E)* sono aumentati del 300% ed i massimi sono aumentati del 500%.

M) Per le cause superiori a L. 1.000.000.000 e fino a L. 3.000.000.000 gli onorari minimi di cui alla lettera *E)* sono aumentati del 400% ed i massimi del 700%.

N) Per le cause di valore superiore a L. 3.000.000.000 e fino a L. 5.000.000.000 gli onorari minimi di cui alla lettera *E)* sono aumentati del 600% e gli onorari massimi del 900%.

O) Per le cause di valore superiore a L. 5.000.000.000 gli onorari per le singole voci previsti nel precedente scaglione possono essere nei minimi e nei massimi aumentati con criterio rigidamente proporzionale al valore della controversia e in relazione all'attività effettivamente prestata, ma non potranno comunque superare complessivamente il 3% del valore della controversia.

P) Per le cause di valore inferiore a L. 500.000 gli onorari sono ridotti di 1/5.

Q) Per le casue di valore indeterminabile gli onorari minimi sono quelli previsti per le cause di valore superiore a L. 10.000.000, ridotti del 25%, mentre gli onorari massimi sono quelli previsti per le cause di valore superiore a L. 100.000.000 fino a L. 200.000.000 a seconda dell'entità dell'interesse dedotto nel processo e salvo che siano di straordinaria importanza per l'oggetto, per le questioni giuridiche trattate, per i rilevanti risultati utili conseguiti di qualunque natura, anche se non di carattere patrimoniale: in tal caso il giudice può liquidare onorari nei limiti previsti nelle lettere da *H)* a *L)*.

R) Gli arrotondamenti verranno calcolati, per eccesso, alle L. 1.000.

X - *Procedimenti speciali, procedure esecutive e procedimenti tavolari.*

	Minimo lire	Massimo lire
49) Procedimenti speciali e concorsuali, per tutta l'opera prestata:		
a) davanti ai pretori	22.000	134.000
b) davanti ai tribunali	70.000	223.000
c) davanti le corti di appello	87.000	279.000
50) Procedimenti di ingiunzione	19.000	115.000
51) Procedure esecutive immobiliari e quelle di cui al decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436 (compravendita autoveicoli) per l'opera prestata:		
a) davanti al pretore	22.000	134.000
b) davanti ai tribunali	70.000	223.000
52) Procedure esecutive mobiliari e procedure per affari tavolari (III capo del decreto-legge 23 marzo 1929, n. 499)	35.000	112.000

53) L'onorario di cui ai precedenti numeri 49, 50, 51 e 52 è soggetto alle variazioni di cui ai coefficienti di applicazione del paragrafo IX, in relazione al valore dell'oggetto del ricorso o a quello dell'affare trattato, o del credito per il quale si procede.

Gli onorari di cui al n. 49 possono essere raddoppiati nei procedimenti di straordinaria importanza per l'oggetto e le questioni giuridiche trattate ed analogo raddoppio può essere praticato per gli onorari di cui al n. 51 se le procedure esecutive comportano una complessa ed articolata attività dell'avvocato.

Nel caso che nei procedimenti indicati nei precedenti paragrafi sorgano contestazioni il cui esame è devoluto al giudice in sede di cognizione, sono dovuti gli onorari di cui ai paragrafi II, III, V della presente tabella.

XI - *Trasferta.*

54) Per il trasferimento fuori della propria residenza sono dovute le spese e l'indennità così come previste nella tabella degli onorari stragiudiziali.

TABELLA *B*

ONORARI E DIRITTI DI PROCURATORE

I - *Processo di cognizione e procedimenti speciali e camerali davanti ai giudici ordinari, ai giudici amministrativi e speciali, agli arbitri ed autorità, commissioni e collegi con funzioni giurisdizionali.*

	Lire
1) Per la disamina	4.000
2) Per la domanda introduttiva del giudizio, per la comparsa di risposta e per l'intervento	16.000
3) Per la rinnovazione e riassunzione della domanda	4.000
4) Per la chiamata di un terzo in causa	4.000
5) Per ogni autentica di firma	4.000
6) Per esame della procura notarile	4.000
7) Per la iscrizione delle cause a ruolo	4.000
8) Per la costituzione in giudizio	4.000
9) Per l'esame degli scritti difensivi e della documentazione della controparte anteriormente alla pronuncia di ogni sentenza ed ordinanza	4.000
10) Per ogni scritto difensivo (deduzioni di udienza, memorie, comparsa conclusionale, note illustrative) per ognuna	4.000
11) Per ogni istanza, ricorso o reclamo diretti al giudice o al collegio	4.000
12) Per l'esame di ogni sentenza, e di ogni decreto o ordinanza, anche se emessi in udienza	4.000
13) Per l'esame della sentenza o dell'ordinanza collegiale	4.000
14) Per ogni dichiarazione resa nei casi espressamente previsti dalla legge	4.000
15) Per la formazione del fascicolo, compresa la compilazione dell'indice	4.000
16) Per la partecipazione a ciascuna udienza e per ogni intervento alle operazioni del consulente tecnico (questo onorario non è cumulabile con quelli previsti dal n. 11, dal n. 12 nella ipotesi di ordinanza di rinvio consensuale)	6.000
17) Per l'assistenza alla parte comparsa avanti al giudice o al collegio, per ogni ora o frazione di ora	8.000
18) Per le consultazioni col cliente	12.000
19) Per la corrispondenza informativa col cliente, oltre al rimborso delle spese	12.000

	Lire
20) Per la notificazione di ogni atto. Se la notificazione deve farsi a più di una persona, sono dovute per ogni persona in più	2.000
21) Per ritiro di ogni atto notificato e disamina	4.000
22) Per la collaborazione prestata per la conciliazione quando questa è avvenuta	20.000
23) Per la intimazione ai testimoni	4.000
24) Per la designazione del consulente tecnico di parte	4.000
25) Per l'assistenza agli atti di istruzione probatoria per ogni udienza, per ogni ora o frazione di ora	8.000
26) Per la richiesta dei documenti e certificati da rilasciarsi da uffici, autorità, enti, notai, ecc. (per ciascun documento o certificato)	4.000
27) Per la richiesta alla cancelleria di copia di atti (per ciascuna copia rilasciata)	2.000
28) Per ogni deposito di atti o documenti in cancelleria	4.000
29) Per il ritiro del fascicolo di parte dalla cancelleria	4.000
30) Per sottoporre atti e documenti alla registrazione (per ognuno)	4.000
31) Per sottoporre atti e documenti al bollo e legalizzazione	2.000
Tale diritto è dovuto per ogni atto e documento fino al numero di dieci. Per ogni atto e documento in più fino al numero di venti	1.000
32) Per ogni iscrizione al F.A.L. della provincia, nella «Gazzetta Ufficiale» o in altre stampe periodiche	4.000
33) Per la proposizione della querela di falso	4.000
34) Per l'esame delle prove testimoniali o dell'interrogatorio (formale o non formale) prestato dalle parti	4.000
Per l'esame delle relazioni di consulenti tecnici o di documenti contabili (per ciascun mezzo istruttorio)	4.000
Se l'esame dura oltre un'ora è dovuto in più il diritto di vacazione.	
35) Per la precisazione delle conclusioni da sottoporre al collegio o nel caso di cui all'art. 455 del codice di procedura civile al consulente tecnico	4.000
36) Per la redazione della nota spese	4.000
37) Per la richiesta al Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori del parere per la liquidazione degli onorari di avvocato	4.000
38) Per l'assegnazione della causa a sentenza	4.000
39) Per provvedere alla registrazione della sentenza e di ogni altro provvedimento soggetto a registrazione anche a debito	4.000
40) Per ogni deposito in cancelleria o presso pubblici uffici o banche a titolo di deposito cauzionale	4.000
41) Per eseguire all'ufficio del registro i depositi richiesti dalla legge	4.000
42) Per ogni accesso agli uffici in quanto non menzionato nei numeri del presente paragrafo	4.000

I diritti di cui alle voci 1, 15, 18, 19 e 36 sono dovuti anche dopo ogni sentenza non definitiva, dopo ogni ordinanza collegiale, dopo ogni riassunzione del processo e fissazione di nuova udienza.

II - *Processo di esecuzione.*

	Lire
43) Per la richiesta di copia in forma esecutiva	4.000
44) Per la disamina di ogni titolo esecutivo	4.000
45) Per ogni atto di precetto e di pignoramento presso terzi o contro il terzo proprietario	16.000
46) Per la richiesta di notificazione del ritolo esecutivo, del precetto o del pignoramento, per la richiesta della esecuzione all'ufficiale giudiziario o per la richiesta di ogni atto inerente al processo di esecuzione	4.000
Se la notificazione è fatta a più persone sono dovute per ogni persona in più	2.000
47) Per l'atto di pignoramento immobiliare o di pignoramento di navi, automobili o aeromobili	16.000
48) Per l'esame del verbale di pignoramento mobiliare	8.000
49) Per l'assistenza all'esecuzione per consegna o rilascio	20.000
50) Per il ricorso di intervento nell'esecuzione o per ogni altro ricorso al giudice dell'esecuzione o per ogni altro atto di intimazione ad altri creditori o per ogni istanza di fallimento di insinuazione al credito in procedure concorsuali	16.000
51) Per la compilazione di ciascuna nota di iscrizione o di trascrizione nell'ufficio ipotecario o in altri pubblici registri	4.000
52) Per la richiesta di trascrizione dell'atto di pignoramento nei casi previsti dalla legge o del provvedimento che ordina il sequestro conservativo di immobili	4.000
53) Per la richiesta di trascrizione dell'atto di pignoramento o del provvedimento che ordina il sequestro conservativo dei mobili nei casi previsti dalla legge	4.000
54) Per la richiesta di ogni altra trascrizione, iscrizione, annotazione, cancellazione o annullamento di formalità in pubblici registri	4.000
55) Per le ispezioni ipotecarie, per ogni nominativo	8.000
56) Per l'esame di ogni certificato ipotecario	8.000
57) Per la richiesta di ogni certificato ipotecario o catastale	8.000
58) Per le ispezioni catastali, per ogni nominativo	8.000
59) Per l'esame di ogni certificato catastale	8.000
Tutti i suddetti diritti sono dovuti nella stessa misura per le ispezioni, esami e richieste al P.R.A. Se le prestazioni di cui ai numeri 55, 56, 58 e 59 richiedono più di un'ora, è dovuto per ogni ora o frazione di ora in più il diritto di vacazione.	
60) Per ottenere la pubblicità di avvisi	4.000
61) Per l'esame di ciascuna domanda o dei titoli relativi prodotti dai creditori intervenuti nel processo	4.000
62) Per il deposito di somme	4.000
63) Per la domanda di vendita dei beni pignorati	4.000
64) Per ogni comparizione davanti al giudice della esecuzione quando è disposta dal giudice stesso o dalla legge	6.000
65) Per la dichiarazione nella procedura di incanto avanti ai giudici o altri pubblici ufficiali	4.000
66) Per l'assistenza all'incanto	8.000
67) Per le offerte all'incanto per conto del creditore istante (qualunque sia l'ammontare del credito) ovvero di altra persona nominata o da nominare	8.000
68) Per l'offerta di acquisto dopo l'incanto o durante l'amministrazione giudiziaria	4.000
69) Per concorrere alla distribuzione del prezzo	4.000
70) Per la formazione del progetto di distribuzione amichevole della somma ricavata dalla vendita immobiliare	8.000
71) Per la formazione del progetto di distribuzione amichevole della somma ricavata dalla vendita immobiliare	16.000
72) Per l'esame del progetto di distribuzione del ricavato della vendita mobiliare o immobiliare	4.000
73) Per la partecipazione alla discussione del progetto di distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita mobiliare o immobiliare, per ogni udienza	16.000
74) Per l'approvazione del progetto di distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita mobiliare o immobiliare	4.000
L'onorario di cui sopra non è cumulabile con quello di cui ai numeri 64 e 65.	
75) Per l'assistenza ad ogni adunanza dei creditori nel procedimento esecutivo o in procedure concorsuali, per ogni ora o frazione di ora	6.000

76) Per ogni altra prestazione concernente il processo di esecuzione ed i procedimenti concorsuali, non prevista nel presente paragrafo e per i giudizi a cui diano luogo i processi medesimi, sono dovuti gli onorari e i diritti stabiliti nel paragrafo concernente le corrispondenti prestazioni.

III - *Procedimenti speciali.*

	Lire
77) Nelle materie da trattarsi in camera di consiglio (con esclusione delle cause in materia matrimoniale) o di competenza del giudice tutelare sono dovute al procuratore dal proprio cliente per l'opera prestata dalla presentazione del ricorso fino al ritiro della copia del provvedimento .	22.000

78) Per le prestazioni concernenti gli altri procedimenti speciali disciplinati dal codice di procedura civile o da altra legge e per i giudizi ai quali diano luogo i procedimenti stessi, sono dovuti, salvo il disposto del comma seguente, gli onorari e i diritti stabiliti per le corrispondenti prestazioni dal paragrafo 1 della presente tabella.

IV - *Diritto di vacazione.*

79) Le vacazioni dei procuratori sono di un'ora ciascuna e il diritto per ognuna di essere è di L. 12.000.

La frazione di un'ora si calcola per un'ora intera.

Non sono ammesse più di quattro vacazioni al giorno per la stessa causa o per lo stesso affare.

Gli atti ed i verbali in relazione ai quali è dovuto il diritto di vacazione, indicano l'ora di apertura e chiusura di essi: in difetto di tali indicazioni è dovuto il diritto per una sola vacazione.

V - *Coefficienti di applicazione.*

a) I diritti e gli onorari stabiliti nei paragrafi da I a III e nel paragrafo VIII della presente tabella si riferiscono alle cause di valore da L. 250.000 a L. 500.000.

b) Per le cause di valore inferiore a L. 250.000 essi sono ridotti di un quinto.

c) Per le cause di valore da L. 500.000 fino a L. 1.000.000 essi sono aumentati del 75%.

d) Per le cause di valore da L. 1.000.000 a L. 3.000.000 essi sono aumentati del 200%.

e) Per le cause di valore da L. 3.000.000 a L. 5.000.000 essi sono aumentati del 250%.

f) Per le cause di valore da L. 5.000.000 a L. 10.000.000 essi sono aumentati del 300%.

g) Per le cause di valore da L. 10.000.000 a L. 50.000.000 essi sono aumentati del 400%.

h) Per le cause di valore da L. 50.000.000 a L. 100.000.000 essi sono aumentati del 500%.

i) Per le cause di valore da L. 100.000.000 a L. 200.000.000 essi sono aumentati del 700%.

l) Per le cause di valore da L. 200.000.000 a L. 500.000.000 essi sono aumentati del 900%.

m) Per le cause di valore da L. 500.000.000 a L. 1.000.000.000 essi sono aumentati del 1000%.

n) Per le cause di valore da L. 1.000.000.000 a L. 3.000.000.000 essi sono aumentati del 1200%.

o) Per le cause di valore superiore a L. 3.000.000.000 essi sono aumentati del 1.400%.

p) Per le cause di valore indeterminabile si considerano di valore eccedente le L. 10.000.000 ma non le L. 100.000.000 a seconda dell'entità dell'interesse dedotto nel processo.

q) Gli arrotondamenti verranno calcolati per eccesso, alle L. 500.

VI - *Prestazioni del procuratore domiciliatario.*

	Lire
80) Al procuratore solo esclusivamente domiciliatario sono dovute dal cliente, qualunque sia il valore della controversia:	
nei giudizi avanti la pretura, al tribunale o giurisdizioni equiparate, alla corte d'appello o giurisdizioni equiparate.	57.000
nei giudizi avanti alla Corte costituzionale, alla Corte di cassazione o giurisdizioni equiparate.	94.000

VII - *Indennità di trasferta.*

81) Al procuratore che deve trasferirsi fuori della sua legale residenza sono dovuti, oltre l'onorario per le prestazioni compiute, il rimborso delle spese e l'indennità di trasferta così come previsto nella tariffa stragiudiziale.

Questo diritto non compete al procuratore che avendo ottenuto l'autorizzazione di che all'art. 10 ultima parte della legge sull'ordinamento professionale debba recarsi al capoluogo per compiere atti del suo ministero.

VIII - *Diritti di collazione degli scritti.*

	Lire
82) Per la collazione degli originali e delle copie delle comparse e di qualsiasi altro atto da comunicarsi, da notificarsi e comunque da depositarsi agli atti del processo, oltre al rimborso delle spese, sono dovuti per ogni foglio degli originali o delle sole prime copie:	
nel caso di impiego della dattilografia	2.000
nel caso di impiego della stampa	4.000
nel caso di utilizzo di copisteria, secondo fattura.	

Il Consiglio dell'ordine fissa, tenuto conto dei prezzi correnti, la misura del rimborso delle spese di scritturazione e di fotocopiatura.

TARIFFA PENALE

NORME GENERALI

Art. 1.

Per la determinazione dell'onorario dovrà tenersi conto della natura, complessità e gravità della causa, del numero e della importanza delle questioni trattate; della durata del processo e del pregio dell'opera prestata; del numero degli avvocati che hanno condiviso il lavoro e la responsabilità della difesa; dell'esito ottenuto, anche avuto riguardo alle conseguenze civili; delle condizioni finanziarie del cliente.

Per le cause che richiedono un particolare impegno, e per la complessità dei fatti e per le questioni giuridiche trattate, gli onorari possono essere elevati fino al quadruplo dei massimi stabiliti.

Qualora tra la prestazione dell'avvocato o del procuratore e l'onorario previsto appaia per particolari circostanze del caso una manifesta sproporzione, i massimi potranno essere determinati, anche in via preventiva, di volta in volta, dal competente Consiglio dell'ordine.

Gli onorari minimi stabiliti nella tariffa sono inderogabili.

Art. 2.

Se il procedimento non viene portato a termine per qualsiasi motivo o sopravvengono cause estintive del reato o il cliente o l'avvocato recedano dal mandato, l'avvocato avrà ugualmente diritto al rimborso delle spese ed al compenso per l'opera svolta, computandosi in questa anche il lavoro preparatorio, già compiuto alla data di cessazione dell'incarico, con riguardo al risultato che ne sia derivato al cliente.

Art. 3.

Nel caso di assistenza e difesa di più parti aventi la stessa posizione, la parcella unica potrà essere aumentata, per ogni parte e fino ad un massimo di dieci, del 20%.

Nel caso di assistenza a due o più clienti che abbiano identità di posizione processuale, ove la prestazione professionale comporti l'esame di situazioni particolari ai diversi imputati in rapporto al reato contestato, l'avvocato avrà diritto, da parte di ciascun cliente, al compenso secondo tariffa ridotto del 20%.

Nel caso che incaricati della difesa siano più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente agli onorari per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente, in caso di costituzione di parte civile, sono computati gli onorari per un solo avvocato.

Art. 4.

Per gli affari e le cause fuori residenza l'avvocato avrà diritto alla indennità di trasferta e al rimborso delle spese così come previsto nella tariffa stragiudiziale nei confronti del cliente e, nella ipotesi di costituzione di parte civile, anche nei confronti del soccombente.

Art. 5.

Le tariffe valgono anche nei riguardi della parte civile costituita in giudizio che, tuttavia, per gli atti di sua esclusiva competenza, per i quali non vi sia espressa previsione nella tariffa penale, avrà diritto anche alle funzioni procuratorie previste dalla tariffa civile.

Art. 6.

Oltre agli onorari spetta al difensore quanto previsto nell'art. 4 ed il rimborso delle spese (corrispondenza, bolli, copie processo, copia stampa dei motivi di appello o di ricorso, delle memorie, varie).

Art. 7.

Al procuratore sono dovuti gli stessi onorari e le stesse indennità previsti per l'avvocato.

Detti onorari ed indennità sono ridotti alla metà per gli iscritti nel registro dei praticanti procuratori che siano ammessi ad esercitare il patrocinio davanti alle preture.

Art. 8.

All'avvocato e al procuratore è dovuto un rimborso forfettario sulle spese generali in ragione del dieci per cento sull'importo dei suoi onorari.

TABELLA

	Minimo	Massimo
1. *Corrispondenza e sessioni.*		
1.1 Informativa, anche telefonica, per ognuna	10.000	20.000
1.2 In studio con il cliente od un suo incaricato, per ogni sessione	30.000	60.000
1.3 In studio collegialmente, o fuori studio con il cliente, con colleghi, consulenti, giudici, per ogni sessione	40.000	80.000
2. *Esame e studio*	40.000	80.000

L'onorario è dovuto:

in occasione della prima sessione, prima della partecipazione ad ogni attività istruttoria ed al dibattimento;

dopo la notifica di decreti, ordini o mandati; dopo la comunicazione di deposito di richieste, di atti, di sentenze;

all'atto della redazione di istanze, memorie, richieste, motivi dell'impugnazione ed in ogni dettagliata relazione scritta sullo stato della procedura richiesta dal cliente.

	Minimo	Massimo
3. *Indennità di accesso al carcere, ad uffici, di attesa*	20.000	30.000
Per ogni ora o frazione di ora, con un minimo di L. 20.000; l'indennità di attesa è dovuta per un massimo di otto ore giornaliere.		
4. *Partecipazione ad attività istruttorie.*		
Per ognuna	40.000	80.000
5. *Onorario per la fase dibattimentale e per la discussione*	300.000	1.000.000
6. *Istanze, memorie, richieste, motivi di impugnazione, pareri che esauriscono l'attività*	100.000	500.000

La tariffa riguarda i giudizi dinanzi al tribunale; per i giudizi dinanzi al pretore verrà applicato il moltiplicatore dello 0,75; per quelli dinanzi alla corte d'appello dell'1,25; per quelli dinanzi alla corte d'assise e d'assise d'appello del 2,0 e per quelli dinanzi alle magistrature superiori del 2,5.

ONORARI ED INDENNITÀ SPETTANTI AGLI AVVOCATI ED AI PROCURATORI IN MATERIA STRAGIUDIZIALE (CIVILE E PENALE, AMMINISTRATIVA).

NORME GENERALI

Art. 1.

Per l'assistenza e consulenza in materia stragiudiziale civile ed equiparata, agli avvocati spettano gli onorari stabiliti nell'allegata tabella.

Gli onorari stessi sono ridotti alla metà per chi è soltanto procuratore e ad un quarto per chi è praticamente abilitato al patrocinio.

In materia di lavoro, di previdenza e di assistenza obbligatoria gli onorari sono ridotti alla metà.

Art. 2.

I rimborsi ed i compensi previsti per prestazioni stragiudiziali sono dovuti dal cliente anche se il professionista abbia avuto occasione di prestare nella pratica la sua opera in giudizio, in quanto tali prestazioni non trovino adeguato compenso nella tariffa per le prestazioni giudiziali.

Per le prestazioni analoghe a quelle previste in materia giudiziale si applicano gli onorari di procuratore e di avvocato stabiliti dalle tariffe giudiziali civili.

Art. 3.

Se più avvocati e procuratori siano stati incaricati di prestare la loro opera nella medesima pratica o nel medesimo affare, a ciascuno spettano gli onorari per l'opera prestata.

Art. 4.

Per la determinazione degli onorari fra il massimo ed il minimo stabiliti, debbono ritenersi presenti il valore e la natura della pratica, il numero e l'importanza delle questioni trattate, il pregio dell'opera prestata, i risultati ed i vantaggi anche morali conseguiti dal cliente. Nelle pratiche di particolari importanza e difficoltà, il massimo dell'onorario può essere aumentato fino al doppio.

Art. 5.

Il valore della pratica o dell'affare si determina a norma del codice di procedura civile.

Le pratiche di valore indeterminabile si considerano di valore eccedente le L. 10.000.000 ma non superiore a L. 100.000.000.

Se il valore effettivo risulti manifestamente diverso da quello presunto dal codice processuale esso sarà determinato in via equitativa.

Per l'assistenza in procedure concorsuali giudiziali o stragiudiziali si ha riguardo al valore del credito del cliente creditore o al valore del passivo del cliente debitore; si fa riferimento al passivo definitivamente accertato quando l'assistenza è prestata a favore del cliente imprenditore.

Per l'assistenza in pratiche di successioni, divisioni e liquidazioni si ha riguardo al valore della quota attribuita al cliente.

Per l'assistenza in pratiche in materia tributaria si ha riguardo al valore della imposta, tassa o contributo richiesti con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali.

Art. 6.

Per le pratiche iniziate ma non giunte a compimento, ovvero nel caso di cessazione dell'incarico per qualsiasi motivo saranno dovuti gli onorari per l'opera prestata comprendendosi in questa il lavoro preparatorio compiuto dal professionista.

Art. 7.

Per le prestazioni in adempimento di un incarico di gestione amministrativa, giudiziario o convenzionale, l'onorario, ove non sia determinato dalla legge o dal contratto, verrà stabilito sulla base di una percentuale calcolata sull'ammontare delle entrate lorde dei beni amministrati e, nel caso in cui l'incarico duri meno di un anno, sull'ammontare delle entrate annue, tenuto conto del periodo dell'incarico.

Ove l'applicazione dei criteri indicati dal presente articolo risulti impossibile o dia luogo a liquidazioni manifestamente sperequate si avrà riguardo alle prestazioni effettivamente svolte.

Art. 8.

All'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto debba trasferirsi fuori sede, sono dovute le spese di viaggio, rimborsate nel loro ammontare maggiorate del 25% a titolo di rimborso delle spese accessorie, le spese di soggiorno (pernottamento e vitto) in base alle tariffe di albergo di prima categoria con l'aumento del 10% a titolo di rimborso delle spese accessorie, nonché gli onorari relativi alla prestazione effettuata e un'indennità di trasferta da un minimo di L. 10.000 a un massimo di L. 15.000 per ogni ora o frazione di ora con un massimo di otto ore al giorno.

Al procuratore l'indennità sopra indicata è dovuta limitatamente alla metà, ed al praticante procuratore al quarto.

Art. 9.

Qualora tra la prestazione e l'onorario previsto dalla tabella appaia, per particolari circostanze del caso, una manifesta sproporzione, potranno, su conforme parere del competente consiglio dell'ordine, essere superati i massimi anche oltre l'aumento previsto dal secondo comma dell'art. 4, ovvero diminuiti i minimi stabiliti dalla tabella medesima per la prestazione effettuata; all'infuori di questa ipotesi l'onorario minimo non è derogabile.

Art. 10.

Quando gli onorari non possono essere determinati in virtù di una specifica voce della tabella, si ha riguardo alle disposizioni contenute nelle presenti norme e nella tabella allegata che regolano casi simili o materie analoghe.

Art. 11.

All'avvocato ed al procuratore spetta per ogni pratica un rimborso forfettario sulle spese generali in ragione del 10% sull'importo degli onorari.

TARIFFA FORENSE IN MATERIA STRAGIUDIZIALE (CIVILE E PENALE)

1 - *Prestazioni di consulenza.*

A) Consultazioni orali che esauriscono la pratica e pareri, anche telefonici, che non importino informativa e studio particolare: minimo L. 16.000 massimo L. 119.000.

B) Pareri che importino informativa e studio particolare:

a) pareri orali:

fino a L. 3.000.000: da L. 38.000 a L. 189.000;
da L. 3.000.000 a L. 10.000.000: da L. 80.000 a L. 263.000;
da L. 10.000.000 a L. 50.000.000: da L. 98.000 a L. 458.000;
da oltre 50.000.000 a L. 100.000.000: da L. 195.000 a L. 656.000;

b) pareri scritti:

fino a L. 3.000.000: da L. 38.000 a L. 378.000;
da L. 3.000.000 a L. 10.000.000: da L. 146.000 a L. 563.000;
da L. 10.000.000 a L. 50.000.000: da L. 209.000 a L. 1.176.000;
da oltre L. 50.000.000 a L. 100.000.000: da L. 334.000 a L. 1.890.000.

2 - *Prestazioni di assistenza.*

a) Posizione ad archivio: diritto fisso L. 10.000.

b) Per ogni lettera, telegramma e com. telef. (oltre al rimborso delle spese). Secondo il contenuto e valore: da L. 5.000 a L. 20.000.

c) Esame e studio della pratica:

fino a L. 3.000.000: da L. 57.000 a L. 345.000;
da L. 3.000.000 a L. 10.000.000: da L. 172.000 a L. 518.000;
da L. 10.000.000 a L. 50.000.000 da L. 228.000 a L. 1.071.000;
da oltre L. 50.000.000 a L. 100.000.000: da L. 680.000 a L. 1.743.000.

d) Conferenze di trattazione (per ogni ora e frazione di ora). In studio, anche telefoniche: dal minimo di L. 30.000 al massimo di L. 60.000. In studio collegialmente o fuori di studio: dal minimo di L. 40.000 al massimo di L. 80.000.

e) Redazione di diffide, ricorsi, memorie, esposti, relazioni, denunce:

fino a L. 3.000.000: da L. 19.000 a L. 141.000;
da L. 3.000.000 a L. 10.000.000: da L. 47.000 a L. 210.000;
da L. 10.000.000 a L. 50.000.000 da L. 54.000 a L. 471.000;
da oltre L. 50.000.000 a L. 100.000.000: da L. 87.000 a L. 705.000.

f) Redazione di contratti, statuti, regolamenti, testamenti, o per l'assistenza alla relativa stipulazione e redazione, sono dovuti sul valore della pratica:

dal 3% al 6% fino a L. 10.000.000;
dall'1,75% al 5,25% sul maggior valore fino a L. 50.000.000;
dall'1,50% al 4,50% sul maggior valore fino a L. 100.000.000;
dall'1,25% al 3,75% sul maggior valore fino a L. 500.000.000;
dall'1% al 3% sul maggior valore fino a L. 1.000.000.000;
dallo 0,75% al 3% sul maggior valore fino a L. 2.000.000.000;
dallo 0,50% al 2% sul maggior valore fino a L. 5.000.000.000;
dallo 0,25% all'1% sul maggior valore oltre L. 5.000.000.000.

L'onorario è dovuto una sola volta anche in caso di redazione e successiva assistenza alla stipula ed alla redazione.

Per la redazione di contratti di locazione e per l'assistenza alla loro stipula sono dovuti gli onorari di cui sopra ridotti del 50%.

3 - *Assistenza ad assemblee, adunanze, consigli, comitati, ecc.*

Dal minimo di L. 45.000 al massimo di L. 840.000.

4 - *Assistenza in procedure concorsuali giudiziali e stragiudiziali, in pratiche di successioni, divisioni, liquidazioni, tributarie, quando esigano continuativa attività di consulenza.*

Dallo 0,50% al 5% a seconda dell'attività prestata e del risultato conseguito con il minimo di L. 50.000.

5 - *Assistenza in procedure arbitrali irrituali.*

Gli stessi diritti ed onorari che sarebbero dovuti in sede giudiziaria.

6 - *Per le prestazioni di gestione amministrativa, in adempimento di incarichi giudiziari, l'onorario sarà calcolato secondo l'art. 7 delle norme sulla base delle entrate lorde.*

Sino a L. 1.500.000 dal 3% al 5% con un minimo di L. 50.000. Sulle entrate successive: sino a L. 5.000.000 dall'1,50% al 2%. Sulle successive: dallo 0,50% all'1%.

7 - *Ispezioni, visure, ricerca e richiesta documenti.*

I diritti ed onorari corrispondenti della tariffa giudiziaria civile.

Per le pratiche di valore inferiore a L. 500.000 gli onorari della prima colonna sono ridotti della metà.

Per le pratiche di valore eccedente le L. 100.000.000 e fino a L. 200.000.000 gli onorari minimi e massimi dell'ultima colonna sono aumentati del 25%.

Per le pratiche di valore eccedente le L. 200.000.000 e fino a L. 500.000.000 gli onorari minimi e massimi dell'ultima colonna sono aumentati del 50%.

Per le pratiche di valore eccedente le L. 500.000.000 e fino a L. 750.000.000 gli onorari minimi e massimi dell'ultima colonna sono aumentati del 75%.

Per le pratiche di valore eccedente L. 750.000.000 e fino a L. 1.000.000.000 gli onorari minimi e massimi dell'ultima colonna sono aumentati del 100%.

Per le pratiche di valore superiore a L. 1.000.000.000 gli onorari per le singole voci possono essere aumentati nei minimi e nei massimi, con criterio rigidamente proporzionale al valore della pratica e in relazione all'attività effettivamente prestata, ma non potranno comunque superare complessivamente il 3% del valore della controversia.

I compensi per le prestazioni di assistenza, previsti nel punto 2 della relativa tabella, non sono cumulabili con quelli previsti ai punti 4 e 6 della tabella stessa.

DISPOSIZIONE COMUNE ALLA TARIFFA FORENSE CIVILE, PENALE E STRAGIUDIZIALE

TERMINE DI PAGAMENTO DELLE PARCELLE

Trascorsi tre mesi dall'invio della parcella o del preavviso di parcella senza che gli importi esposti siano stati contestati nella congruità, in caso di mancato pagamento si applica, oltre all'interesse di mora al tasso legale, la rivalutazione monetaria così come stabilito nella legge n. 533/1973.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 3 del D.L.L. n. 170/1946 (Aumento degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore) modificato dall'art. 1 della legge n. 536/1949 e dalla legge n. 1051/1957 così recita:

«Art. 57. — 1. I criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità dovute agli avvocati ed ai procuratori in materia penale e stragiudiziale sono stabiliti ogni biennio con deliberazione del Consiglio nazionale forense per quanto concerne la determinazione degli onorari nei giudizi penali davanti alla Corte suprema di cassazione ed al Tribunale supremo militare e per quanto concerne la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati e ai procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile.

Le deliberazioni con le quali si stabiliscono i criteri di cui al comma precedente devono essere approvate dal Ministro per la grazia e giustizia».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— Il comma 20 dell'art. 14 della legge n. 887/1984 (Legge finanziaria 1985) prevede, fra l'altro, che il Ministro di grazia e giustizia approvi le modificazioni delle tariffe proposte dagli ordini professionali, previo parere del Comitato interministeriale dei prezzi.

90G0425

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 10 dicembre 1990.

Norme regolatrici dell'attività dell'organismo di intervento per la campagna di commercializzazione del riso 1990-91.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica e l'esecuzione dell'accordo internazionale, firmato a Roma il 25 marzo 1957, per l'istituzione delle Comunità europee;

Visto il regolamento CEE n. 1418/76 del Consiglio del 21 giugno 1976, concernente l'organizzazione comune del mercato del riso, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 1806/89 del Consiglio del 19 giugno 1989;

Visto il regolamento CEE n. 1424/76 del Consiglio del 21 agosto 1967, che fissa le norme generali dell'intervento sul mercato del riso, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 1908/87 del Consiglio del 2 luglio 1987;

Visto il regolamento CEE n. 470/67 della Commissione del 21 agosto 1967, relativo alla presa in consegna del risone da parte degli organismi di intervento ed alla fissazione degli importi correttori, delle maggiorazioni e delle detrazioni applicate da detti organismi;

Visto il regolamento CEE n. 471/67 della Commissione del 21 agosto 1967, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita del risone in possesso degli organismi di intervento;

Visto il regolamento CEE n. 3247/81 del Consiglio del 9 novembre 1981, relativo al finanziamento da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, di talune misure di intervento, in particolare di quelle consistenti nell'acquisto, nel magazzinaggio e nella vendita di prodotti agricoli da parte degli organismi di intervento, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 3757/89 del Consiglio dell'11 dicembre 1989;

Visto il regolamento CEE n. 3136/90 del Consiglio del 29 ottobre 1990, che modifica i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo, fissati dal regolamento CEE n. 1678/85 del Consiglio;

Visto il regolamento CEE n. 1352/90 del Consiglio del 14 maggio 1990, concernente il prezzo di intervento del risone per la campagna di commercializzazione 1990-91, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 2177/90 del Consiglio del 24 luglio 1990;

Visto il regolamento CEE n. 2106/90 della Commissione del 23 luglio 1990 relativo ai prezzi e agli importi fissati in ECU dal Consiglio nel settore del riso e ridotti a seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990;

Visto il regolamento CEE n. 1353/90 del Consiglio del 14 maggio 1990, relativo alle maggiorazioni mensili del prezzo di intervento del risone e del riso semigreggio;

Visto il decreto ministeriale del 27 ottobre 1967, con il quale l'Ente nazionale risi è stato incaricato di agire, sino a quando non sarà diversamente disposto, quale organismo di intervento per l'applicazione delle norme comunitarie in materia di organizzazione comune nel mercato del riso;

Ravvisata l'opportunità di stabilire con apposito atto disciplinare, accettato e sottoscritto dall'Ente nazionale risi, le norme che l'Ente stesso è tenuto ad osservare nell'espletamento dei compiti ad esso affidati per la campagna di commercializzazione del riso 1990-91;

Decreta:

Articolo unico

Nell'espletamento dell'incarico di cui al decreto ministeriale 27 ottobre 1967, l'Ente nazionale risi è tenuto ad osservare, per la campagna di commercializzazione del riso 1990-91, le norme dell'atto disciplinare, accettato e sottoscritto dall'Ente stesso ed allegato al presente decreto.

Il presente decreto e l'allegato atto disciplinare saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 1990

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
SACCOMANDI

p. *Il Ministro del tesoro*
FOTI

ATTO DISCIPLINARE

allegato al decreto ministeriale 10 dicembre 1990 contenente norme regolatrici dell'attività dell'organismo di intervento previsto dal regolamento CEE n. 1418/76 del Consiglio del 21 giugno 1976.

Art. 1.

L'Ente nazionale risi, incaricato di agire quale organismo di intervento per conto, nell'interesse e sotto il controllo dello Stato, nella esecuzione degli adempimenti previsti dal regolamento CEE n. 1418/76 del Consiglio del 21 giugno 1976, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 1806/89 del Consiglio del 19 giugno 1989, si atterrà, per la campagna di commercializzazione 1990-91, alle norme del regolamento CEE n. 3247/81 del Consiglio del 9 novembre 1981, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 3757/89 del Consiglio dell'11 dicembre 1989, nonche a quelle del presente atto disciplinare.

Art. 2.

A norma dei citati regolamenti, l'Ente nazionale risi ha l'obbligo:

a) di riportare alla campagna di commercializzazione 1990-91 tutto il risone giacente presso l'Ente al 31 agosto 1990, per conferimenti effettuati durante le campagne precedenti;

b) di acquistare tutto il risone che, prodotto nella Comunità, gli verrà offerto in vendita nel corso della campagna di commercializzazione 1990-91, purché rispondente ai requisiti stabiliti negli articoli che seguono.

Ogni offerta di vendita all'intervento deve formare oggetto di domanda scritta, presentata all'Ente nazionale risi, e non può essere inferiore a partite omogenee di tonnellate 20 di risone.

L'Ente stesso, inoltre, dovrà dare attuazione a tutte le particolari misure di intervento che saranno eventualmente adottate dal Consiglio delle Comunità europee, in applicazione dell'art. 6 del regolamento CEE n. 1418/76.

Art. 3.

Gli acquisti di intervento possono essere effettuati soltanto a partire dal 1° gennaio 1991 e sino al 31 luglio 1991. Il prezzo di acquisto per il mese di gennaio 1991 è di ECU 294,83 alla tonnellata, pari al 94% del prezzo di intervento fissato, con regolamento CEE n. 2106/90 della commissione del 23 luglio 1990 in ECU 313,65 alla tonnellata al quale deve essere aggiunta una maggiorazione mensile in ECU 2,07.

Il prodotto deve essere consegnato, a cura e spese del venditore, a piede di magazzino, non scaricato, nel centro di intervento designato dall'Ente nazionale risi e corrispondere alla seguente qualità tipo: «Riso sano, leale, mercantile, privo di odore, di qualità corrispondente alla media di un risone a grana tonda, di tipo corrispondente alla varietà Balilla, tenore di umidità 14,50%, resa alla lavorazione a fondo in grani interi (con una tolleranza del 5% di grani spuntati) 63% in peso, di cui percentuali in peso dei grani lavorati a fondo che non sono di qualità perfetta: gessati 3%, striati rossi 3%, vaiolati 1%, macchiati 0,50%, ambrati 0,125%, gialli 0,050% e con resa globale del 71%».

Per le varietà, indicate alla tabella 1, la qualità tipo deve corrispondere alle caratteristiche già descritte per il risone a grana tonda salvo le percentuali delle rese a grana intera e delle rese globali, come risulta dalla stessa tabella 1.

Tutte le altre varietà non contemplate nella tabella 1 sono da considerarsi, agli effetti della valutazione, alla stregua del risone a grana tonda.

Art. 4.

L'organismo di intervento può accettare partite di risone diverse dai tipi indicati al precedente art. 3, semprechè prive di odore e di insetti vivi, purché:

il tasso di umidità non superi il 15%;

la resa della lavorazione non sia inferiore rispetto alla resa base di cui all'art. 3, di punti 14;

la percentuale di grani gessati non superi il 6% per i risi a grana tonda ed il 4% per gli altri risi;

la percentuale di grani striati rossi non superi il 10% per i risi a grana tonda ed il 5% per gli altri risi;

la percentuale di grani vaiolati non superi il 3% per i risi a grana tonda ed il 2% per gli altri risi;

la percentuale di grani macchiati non superi l'1% per i risi a grana tonda e lo 0,75% per gli altri risi;

la percentuale di grani ambrati non superi l'1% per i risi a grana tonda e lo 0,50% per gli altri risi;

la percentuale di grani gialli non superi lo 0,175% sia per i risi a grana tonda, sia per gli altri risi.

Art. 5.

All'atto del ricevimento del prodotto si procederà al campionamento delle singole partite, eseguito alla presenza del venditore o, in sua assenza, da chi effettua materialmente la consegna e che s'intende senz'altro a ciò delegato.

La valutazione del prodotto sarà fatta in applicazione delle tabelle allegate al presente atto disciplinare.

Effettuate la consegna e la valutazione del prodotto, l'Ente nazionale risi provvede al pagamento del prodotto stesso.

Art. 6.

Ai prezzi stabiliti a norma degli articoli precedenti deve essere applicata, a partire dal 1° gennaio 1991 e per sette mesi consecutivi, una maggiorazione mensile di ECU 2,07 alla tonnellata di risone fino ad un massimo di ECU 14,49.

Art. 7

Il finanziamento occorrente per l'acquisto del prodotto e per la conservazione delle eventuali giacenze di fine campagna al 31 agosto 1990, nonché quello per le spese di gestione di cui al seguente art. 13, dev'essere assicurato dall'Ente nazionale risi, anche mediante operazioni di credito garantite dal privilegio legale sul prodotto acquistato e sulle somme ricavate dalla sua vendita, mediante apposite convenzioni con istituti di credito.

Lo schema di tali convenzioni dovrà essere approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministero del tesoro, sentita la Banca d'Italia.

Art. 8.

L'Ente nazionale risi deve provvedere alla buona conservazione del risone acquistato, adottando tutte le misure necessarie per evitare scondizionamenti del prodotto.

Le quantità acquistate devono essere tenute ben sistemate per consentire in ogni momento l'accertamento, anche a cubatura, dei monti, nonché il costante controllo del condizionamento del prodotto; esse devono essere tenute separate formando monti unici per tipo e varietà.

Presso ogni magazzino deve essere istituito un registro di carico e scarico nel quale devono essere riportati tutti i movimenti di entrata e di uscita del prodotto per quantità, qualità e caratteristiche.

Art. 9.

L'Ente nazionale risi è responsabile di eventuali perdite derivanti da furti, incendi, ammanchi, nonché da avarie non dipendenti da causa di forza maggiore.

Art. 10.

Le vendite del prodotto dovranno essere effettuate a mezzo di bandi d'asta e le relative aggiudicazioni saranno fatte in favore di coloro che offriranno i prezzi più favorevoli.

Il prezzo di vendita, comunque, non può essere inferiore al prezzo di intervento valido al momento dell'aggiudicazione, maggiorato di ECU 4,84 alla tonnellata.

L'Ente nazionale risi è tenuto ad assicurare la massima pubblicità dei relativi bandi di gara, il cui schema tipo dovrà essere quello già approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 11.

Le eventuali giacenze che dovessero risultare invendute al 31 agosto 1991, saranno conservate a cura dell'Ente nei magazzini di deposito e dovranno essere comunicate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro il 15 settembre 1991.

Art. 12.

È fatto obbligo all'Ente di tenere una gestione separata per tutto quanto concerne l'espletamento dell'incarico affidatogli.

Tutta la documentazione della gestione e le relative scritture contabili devono essere tenute scrupolosamente aggiornate e sempre a disposizione per tutti quei controlli che si riterrà opportuno di disporre.

Art. 13.

La gestione, che ha inizio il 1° settembre 1990 e termina il 31 agosto 1991, deve essere condotta con criteri della più rigida economia.

Sono a carico della gestione tutte le spese sostenute dall'Ente per l'espletamento dell'incarico affidato e precisamente:

a) spese generali di amministrazione;

b) spese tecniche:

1) spese globali effettive di immagazzinamento e di uscita dai magazzini;

2) spese effettive di magazzinaggio;

3) spese effettive di essiccazione;

c) oneri di finanziamento.

Per le spese di cui alle lettere *a)* e *b)* l'Ente nazionale risi dovrà trasmettere, entro il 30 novembre 1991, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali, dei servizi ispettivi, del coordinamento legislativo e del personale - Divisione VIII - Enti pubblici, nonché Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione IX, gli elementi necessari per un giudizio di congruità, che sarà espresso d'intesa con il Ministero del tesoro.

Il costo del finanziamento dovrà risultare dagli estratti conto rilasciati dagli istituti bancari interessati.

Art. 14.

Il rendiconto della gestione, da compilare con le modalità stabilite per le precedenti campagne dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello del tesoro, deve essere allegato al bilancio dell'Ente nazionale risi dell'esercizio 1991, di cui è parte integrante.

Detto rendiconto deve essere trasmesso, entro il 31 dicembre 1991, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali, dei servizi ispettivi, del coordinamento legislativo e del personale - Divisione VIII - Enti pubblici, nonché Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione IX, e a quello del tesoro.

Art. 15.

È facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di quello del tesoro di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare ed esatto adempimento dell'incarico affidato all'Ente nazionale risi.

Art. 16.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste si riserva di impartire le necessarie ed opportune disposizioni affinché, nel corso della campagna di commercializzazione, l'attività dell'Ente sia svolta nel pieno rispetto delle norme dei regolamenti comunitari per il conseguimento dei fini che la Comunità economica europea intende assicurare con l'attuazione di una politica agricola comune nel settore risiero.

Roma, 10 dicembre 1990

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
SACCOMANDI

p. *Il Ministro del tesoro*
FOTI

Per incondizionata accettazione
l'Ente nazionale risi

Il presidente

Il direttore generale

TABELLA 1

RENDIMENTO DI BASE ALLA LAVORAZIONE

Designazione della qualità del riso	Resa in grani interi	Resa globale
Balilla, Balilla G.G., Balilla Sollana, Bomba, Bombon, Colina, Frances, Liso, Matusaka, Monticelli, Pegonil, Ticinese, Lido, Argo, Elio	63%	71%
Bahia, Carola, Cristal, Girona, Jucar, Navile, Niva, Rosa Marchetti, Senia, Sequial, Stirpe, Vitro, Italico, Koral, Cigalon, Cripto, Alfa	60%	70%
Anseatico, Arlésienne, Baldo, Betis, Italpatna, Redi, Ribe, Ribello, Ringo, Rizzotto, Rocca, Roma, Romanico, Romeo, Tebre, Volano, Veneria, Pierina Marchetti, Smeraldo, Marathon, Euribe	59%	70%
Europa, Espanique A, Institut de céréales 5593 Silla, S. Andrea	58%	70%
Arborio, Blue Belle, Blue Bonnet, Institut de céréales 7821, Onda, Calendal, Arlatan, Roxani, Razza 82	56%	70%
Cesariot, Maratelli, Precoce Rossi	56%	68%
Carnaroli, Vialone Nano	55%	70%
Delta........................	55%	68%
Axios, Ergropi, Strimonas, Bonnet Bell......	54%	69%

TABELLA 2

DETRAZIONI RELATIVE AL TASSO DI UMIDITÀ

Tasso	Detrazioni
Dal 14,51 al 15,00%	Dal peso del risone deve essere detratto il peso dell'acqua eccedente il 14,50%

TABELLA 3

MAGGIORAZIONI E DETRAZIONI
RELATIVE ALLA RESA ALLA LAVORAZIONE

	Maggiorazioni e detrazioni per punti di rendimento ECU/tonn.
1) Rendimento del risone in grani interi di riso lavorato:	—
a) superiore al rendimento di base	maggiorazione di ECU 2,51
b) inferiore al rendimento di base	detrazione di ECU 2,51
2) Rendimento globale del risone in riso lavorato:	
a) superiore al rendimento di base	maggiorazione di ECU 1,88
b) inferiore al rendimento di base	detrazione di ECU 1,88

TABELLA 4

DETRAZIONI RELATIVE AI DIFETTI DEI GRANI

Difetti dei grani	Percentuale dei difetti		Detrazioni ECU/tonn.
	Risone a grani tondi	Altri tipi di risone	
Gessati......	dal 3 al 6%	dal 3 al 4%	1,57 per ½ punto
Striati rossi ...	dal 3 al 10%	dal 3 al 5%	1,57 per punto
Vaiolati	dall'1 al 3%	dall'1 al 2%	2,35 per ½ punto
Macchiati	dallo 0,50 all'1%	dallo 0,50 allo 0,75%	2,35 per ¼ di punto
Ambrati	dallo 0,125 all'1%	dallo 0,125 allo 0,50%	2,35 per ¼ di punto
Gialli.......	dallo 0,050 allo 0,175%	dallo 0,050 allo 0,175%	12,55 per ⅛ di punto

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e dalla quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'articolo unico:

— Il D.M. 27 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 9 dicembre 1967, recava norme regolatrici dell'attività dell'organismo di intervento per la campagna di commercializzazione del riso 1967-68, in esecuzione degli adempimenti previsti dal regolamento CEE n. 359/67 del 25 luglio 1967.

90A5349

DECRETO 13 dicembre 1990.

Proroga della scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario a favore delle aziende agricole della regione Sardegna colpite dalla siccità nell'annata agraria 1989-90.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1956, n. 838, art. 1, e successive modificazioni, recate dall'art. 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198;

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, art. 5, e successive modificazioni ed integrazioni e la legge 25 maggio 1970, n. 364;

Vista la legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti ministeriali del 15 settembre 1990, n. 88 e del 12 novembre 1990, n. 130, con i quali è stato dichiarato il carattere di eccezionalità della siccità verificatasi nell'annata agraria 1989-90 nei territori agricoli della regione Sardegna;

Vista la nota in data 25 settembre 1990, con la quale la regione Sardegna chiede che sia concessa agli istituti di credito l'autorizzazione a prorogare le rate in scadenza delle operazioni di credito agrario, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1966, n. 838, modificato dall'art. 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198, in considerazione della forte incidenza dei danni sui bilanci economici delle aziende agricole colpite dalla siccità nell'annata agraria 1989-90

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Sardegna;

Decreta:

Art. 1.

Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario sono autorizzati a prorogare, per una sola volta e per non più di ventiquattro mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, effettuate con le aziende agricole danneggiate dalla siccità, ricadenti nei territori della regione Sardegna, che abbiano subito un danno in misura non inferiore alla perdita del 35% del prodotto lordo vendibile.

Possono essere prorogate le rate con scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento, in data posteriore all'evento stesso, relative ad operazioni di credito agrario effettuate anteriormente all'evento.

Art. 2.

Le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, prorogate ai sensi del presente decreto, sono assistite da concorso regionale nel pagamento degli interessi ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

Art. 3.

Le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento poste in essere con fondi di anticipazioni dello Stato, dalle regioni e dagli altri enti pubblici sono parimenti prorogabili per una volta sola e per non più di ventiquattro mesi.

Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario, abilitati ad operare con detti fondi, sono autorizzati a versare gli importi relativi alle rate prorogate entro trenta giorni dalla scadenza della proroga concessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 1990

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
SACCOMANDI

Il Ministro del tesoro
CARLI

90A5350

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 17 dicembre 1990.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novanta, centottantadue e trecentosessantasette giorni relativi all'emissione del 14 dicembre 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1989 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1990 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1990;

Visti i decreti ministeriali del 5 dicembre 1990 che hanno disposto per il 14 dicembre 1990 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novanta, centottantadue e trecentosessantasette giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 30 dicembre 1989 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 dicembre 1990;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 dicembre 1990 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 96,82 per i B.O.T. a novanta giorni, a L. 94,11 per i B.O.T. a centottantadue giorni e a L. 88,55 per i B.O.T. a trecentosessantasette giorni.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 96,63 per i B.O.T. a novanta giorni, a L. 93,78 per i B.O.T. a centottantadue giorni e a L. 87,85 per i B.O.T. a trecentosessantasette giorni.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 1990
Registro n. 41 Tesoro, foglio n. 82

90A5404

DECRETO 17 dicembre 1990.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a ottantotto giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1989 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1990 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1990;

Decreta:

Per il 31 dicembre 1990 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a ottantotto giorni con scadenza il 29 marzo 1991 fino al limite massimo in valore nominale di lire 12.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1991.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 30 dicembre 1989 citato nelle premesse. L'offerta di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale e delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 30 dicembre 1989.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal citato decreto ministeriale 30 dicembre 1989 saranno utilizzate per le quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, in deroga all'art. 9 del citato decreto ministeriale 30 dicembre 1989, dovranno essere consegnate a cura del mittente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, via Nazionale, 91, Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 20 dicembre 1990, ferma restando l'osservanza delle modalità stabilite nel medesimo art. 9.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 1990
Registro n. 41 Tesoro, foglio n. 79

90A5405

DECRETO 17 dicembre 1990.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centosettantanove giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1989 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1990 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1990;

Decreta:

Per il 31 dicembre 1990 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centosettantanove giorni con scadenza il 28 giugno 1991 fino al limite massimo in valore nominale di lire 14.250 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1991.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 30 dicembre 1989 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione e delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale 30 dicembre 1989, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, in deroga all'art. 9 del citato decreto ministeriale 30 dicembre 1989, dovranno essere consegnate a cura del mittente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, via Nazionale, 91, Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 20 dicembre 1990, ferma restando l'osservanza delle modalità stabilite nel medesimo art. 9.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 1990
Registro n. 41 Tesoro, foglio n. 80

90A5406

DECRETO 17 dicembre 1990.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1989 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1990 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1990;

Decreta:

Per il 31 dicembre 1990 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 31 dicembre 1991 fino al limite massimo in valore nominale di lire 11.250 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1991.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 30 dicembre 1989 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a*) dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione e delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale 30 dicembre 1989, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, in deroga all'art. 9 del citato decreto ministeriale 30 dicembre 1989, dovranno essere consegnate a cura del mittente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, via Nazionale, 91, Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 20 dicembre 1990, ferma restando l'osservanza delle modalità stabilite nel medesimo art. 9.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 1990
Registro n. 41 Tesoro, foglio n. 81

90A5407

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 4 dicembre 1990.

Modificazioni al decreto ministeriale 23 giugno 1981 recante disciplina dell'attività di informazione scientifica sui farmaci.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visti i commi 4 e 5 dell'art. 31 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i quali, fra l'altro, affidano al Ministero della sanità il compito di dettare norme per la regolamentazione del servizio d'informazione scientifica sui farmaci e dell'attività degli informatori scientifici, nonché di sottoporre a controllo l'informazione scientifica svolta dalle imprese titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei farmaci;

Visto il proprio decreto 23 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 luglio 1981, modificato e integrato dai decreti ministeriali 23 novembre 1982 e 26 febbraio 1985, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 333 del 3 dicembre 1982 e n. 61 del 12 marzo 1985, con il quale, in attuazione di quanto previsto dal richiamato art. 31 della legge n. 833 del 1978, sono state dettate norme di disciplina dell'attività di informazione scientifica sui farmaci;

Visti, in particolare, gli articoli 5 e 8 del predetto decreto ministeriale, che fissano rispettivamente i criteri cui devono uniformarsi i congressi e convegni scientifici, nonché i criteri per la raccolta dei dati necessari per gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 20 marzo 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 25 marzo 1980, e successive modificazioni;

Ritenuto necessario apportare modifiche e integrazioni alla disciplina recata dal menzionato art. 5, al fine di assicurare più adeguati controlli da parte del Ministero della sanità ed evitare che per mezzo delle iniziative congressuali o in occasione delle stesse vengano poste in essere attività illecite o, comunque, non conformi ai principi contenuti nel decreto ministeriale 23 giugno 1981;

Ritenuto, altresì, opportuno limitare l'effettuazione della sperimentazione clinica in fase IV presso ospedali ed istituti pubblici;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 5 del decreto ministeriale 23 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 luglio 1981, modificato da ultimo dal decreto ministeriale 26 febbraio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 12 marzo 1985, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. — 1. I congressi e i convegni scientifici organizzati in Italia e all'estero dalle aziende farmaceutiche, o ai quali le stesse partecipino con finanziamenti anche indiretti devono essere privi di intenti pubblicitari, attenersi a criteri di stretta natura tecnica ed essere orientati allo sviluppo delle conoscenze nei settori della chimica tecnica farmaceutica, biochimica, fisiologia, patologia e clinica.

2. Le aziende sono tenute a comunicare al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico, almeno sessanta giorni prima della data dell'inizio del congresso i seguenti elementi:

a) nome, ragione sociale, codice fiscale e sede dell'azienda che organizza o finanzia in tutto o in parte il convegno o congresso scientifico;

b) sede e data della manifestazione;

c) destinatari dell'iniziativa;

d) oggetto della tematica del convegno;

e) qualificazione professionale, scientifica o universitaria dei relatori;

f) preventivo delle spese di cui al comma 3;

g) impegno, congiuntamente sottoscritto e autenticato nei modi di legge, con il quale il legale rappresentante dall'azienda e l'organizzatore del convegno o congresso escludono finalità pubblicitarie dei prodotti dell'azienda che organizza il convegno o congresso.

3. I congressi e convegni di cui al comma 1 devono svolgersi in località dotate di adeguate strutture tecnico-scientifiche e non possono prevedere oneri per spese di viaggio o per ospitalità gratuita a favore degli intervenuti, fatta eccezione:

a) per i relatori;

b) per gli operatori del settore qualificati, utili al conseguimento degli scopi della manifestazione, quando la presenza di questi risulti determinante per il conseguimento degli scopi della manifestazione.

In particolare le spese di ospitalità devono riferirsi al periodo di tempo compreso tra le 12 ore precedenti all'inizio del congresso e le 12 ore successive alla conclusione del medesimo.

4. Se entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, il Ministero della sanità, sulla base dei dati acquisiti, giudica il convegno non conforme alle disposizioni del presente articolo, l'azienda farmaceutica interessata è tenuta ad ottemperare alle istruzioni conseguentemente impartite dallo stesso Ministero.

5. In seno al congresso o al convegno o collateralmente allo stesso non può essere effettuata alcuna forma di distribuzione o esposizione di campioni medicinali o di materiale illustrativo di farmaci, ad eccezione della scheda tecnica di informazione scientifica, per la quale risulti soddisfatto l'adempimento di cui all'art. 3, primo comma.

6. Nei congressi di natura sindacale o associativa non possono essere distribuiti campioni di medicinali né materiale di informazione scientifica.

7. Per verificare l'ottemperanza alle disposizioni del presente articolo, il Ministero della sanità si avvale, fra l'altro, della commissione prevista dall'art. 7 del decreto ministeriale 16 gennaio 1990, n. 79 e dei nuclei antisofisticazioni e sanità dell'Arma dei carabinieri.

8. In caso di accertata e grave inottemperanza alle disposizioni del presente articolo, gli uffici competenti, ferma restando l'applicazione dell'art. 10, propongono alla commissione consultiva unica del farmaco, istituita dall'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, l'esclusione dal prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale della specialità medicinale cui si riferisce l'irregolarità, informando inoltre dei fatti l'autorità giudiziaria, ove si ravvisino gli estremi del reato di cui all'art. 170 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni».

Art. 2.

1. All'art. 8 del succitato decreto ministeriale 23 giugno 1981 sono aggiunti in fondo i seguenti commi:

«La sperimentazione clinica in fase IV può essere effettuata esclusivamente presso ospedali ed istituti pubblici. Non può darsi corso alla sperimentazione qualora il Ministero della sanità, che deve essere informato almeno 30 giorni prima dell'inizio della stessa, abbia fatto conoscere il proprio motivato dissenso».

«La sperimentazione al di fuori delle sedi indicate nel comma precedente è ammessa soltanto su espressa richiesta dello stesso Ministero, in relazione ad esigenze di salute pubblica».

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 1990

Il Ministro: DE LORENZO

90A5425

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 20 dicembre 1990.

Autorizzazione alla Ausonia assicurazioni S.p.a., con sede in Assago, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei rami danni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa già concesse all'Ausonia assicurazioni Società generale di assicurazioni e riassicurazioni per azioni, con sede in Assago (Milano).

Visto il decreto ministeriale in data 3 dicembre 1990 con il quale la predetta impresa è stata autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei rami «cauzione» e «tutela giudiziale»;

Vista l'istanza in data 10 luglio 1990 con la quale la ripetuta impresa ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami danni;

Vista la lettera in data 20 novembre 1990, n. 11139, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP ha comunicato il proprio parere favorevole in ordine all'istanza presentata dalla citata impresa;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 19 dicembre 1990;

Decreta:

La Ausonia assicurazioni - Società generale di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. con sede in Assago (Milano), è autorizzata ad estendere nel territorio della Repubblica italiana l'esercizio dell'attività assicurativa ai seguenti rischi, ricompresi nei rami:

incendio: rischio energia nucleare;

altri danni ai beni: rischi già compresi nei rami bestiame, films, guasti macchine e rischi di montaggio;

R.C. generale: rischio energia nucleare;

perdite pecuniarie di vario genere: rischi già compresi nei rami pioggia e rischi di impiego.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A5433

DECRETO 20 dicembre 1990.

Approvazione delle deliberazioni e condizioni relative alla fusione per incorporazione della Ausonia A.I.R.D. S.p.a. e della Renana assicurazioni S.p.a. nella Ausonia assicurazioni S.p.a.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 10 luglio 1990, con la quale la «Ausonia assicurazioni - Società generale di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.», con sede in Assago (Milano), ha chiesto l'approvazione delle deliberazioni e condizioni della fusione per incorporazione delle compagnie «Ausonia A.I.R.D. - Assicurazioni infortuni rischi diversi S.p.a.», e «Renana assicurazioni S.p.a.» nella medesima istante Ausonia assicurazioni;

Visti i verbali delle tre assemblee straordinarie in data 27 giugno 1990 dei soci delle società Ausonia assicurazioni, Ausonia A.I.R.D. e Renana assicurazioni;

Vista la lettera in data 20 novembre 1990 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio favorevole parere in ordine all'approvazione delle deliberazioni e condizioni anzidette;

Vista la relazione in data 20 novembre 1990, predisposta dall'ISVASP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 19 dicembre 1990;

Visto il decreto ministeriale in data 20 dicembre 1990, con il quale la suddetta «Ausonia assicurazioni S.p.a.» è stata autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa ad alcuni rischi compresi nei rami incendio, altri danni ai beni, R.C. generale e perdite pecuniarie;

Decreta:

Sono approvate le deliberazioni e le condizioni relative alla fusione per incorporazione delle «Ausonia A.I.R.D. - Assicurazioni infortuni rischi diversi S.p.a.», con sede in

Rozzano (Milano), e «Renana assicurazioni S.p.a.», con sede in Bologna, nella «Ausonia assicurazioni - Società generale di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.», con sede in Assago (Milano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A5432

DECRETO 20 dicembre 1990.

Approvazione delle deliberazioni e delle condizioni concernenti la fusione per incorporazione della Ausonia vita - Società per azioni di assicurazioni, in Rozzano, nella Latina vita - Compagnia di assicurazione italiana S.p.a., in Assago.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visti i decreti ministeriali in data 8 maggio 1965, 18 giugno 1981 e 26 novembre 1984 con i quali la Latina vita - Compagnia di assicurazione italiana S.p.a. è stata autorizzata all'esercizio, nel territorio della Repubblica, delle assicurazioni e della riassicurazione nel ramo vita, limitatamente, per quest'ultima, ai rischi previsti dal Consorzio italiano per l'assicurazione vita dei rischi tarati, nonché alle operazioni di capitalizzazione;

Visti i decreti ministeriali in data 17 febbraio 1972 e 31 gennaio 1973 con i quali la Ausonia vita - Società per azioni di assicurazioni è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni e della riassicurazione nel ramo vita;

Vista la domanda in data 2 luglio 1990 con la quale la Latina vita - Compagnia di assicurazione italiana S.p.a., con sede in Milano, ha chiesto l'approvazione delle deliberazioni e condizioni della fusione per incorporazione della Ausonia vita - Società per azioni di assicurazioni, con sede in Rozzano (Milano) nella Latina vita S.p.a.;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria della predetta società, in data 15 giugno 1990, con il quale è stata deliberata la fusione per incorporazione della Ausonia vita - Società per azioni di assicurazioni, con sede in Rozzano (Milano);

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria della Ausonia vita - Società per azioni di assicurazioni che in data 15 giugno 1990 ha deliberato la fusione per incorporazione della società stessa nella Latina vita - Compagnia di assicurazione italiana S.p.a.;

Considerato che le predette società hanno altresì deliberato nelle assemblee straordinarie del 15 giugno 1990, di trasferire le loro sedi sociali in Assago (Milano);

Vista la lettera n. 023907 del 22 novembre 1990 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole all'approvazione delle deliberazioni e condizioni anzidette;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 19 dicembre 1990;

Ritenuto che per le predette operazioni ricorrono le condizioni previste dalla vigente normativa;

Decreta:

Sono approvate le deliberazioni e le condizioni della fusione per incorporazione della Ausonia vita - Società per azioni di assicurazione, con sede in Assago, nella Latina vita - Compagnia di assicurazione italiana S.p.a., con sede in Assago.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A5434

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 17 dicembre 1990.

Nomina di un delegato per i primi interventi nelle zone colpite dagli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990. (Ordinanza n. 2056/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 13 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Considerato che alle ore 1,24 del 13 dicembre 1990 una violenta scossa di terremoto del 7° grado della scala Mercalli ha interessato vaste zone della regione Sicilia, particolarmente nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, provocando vittime, feriti, crolli e lesioni ad edifici pubblici e privati;

Considerato, altresì, che nella giornata del 16 dicembre, si sono verificate ulteriori scosse di assestamento che hanno di nuovo interessato le stesse zone precedentemente colpite;

Considerato che, sin dalla giornata del 13 dicembre, sono in atto nella zona operazioni di soccorso cui partecipano amministrazioni centrali, regionali e locali nonché vari enti pubblici e privati;

Ritenuto che si appalesa necessaria la nomina di una autorità che provveda in loco, al coordinamento, con direzione unitaria, degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli anzidetti gravi eventi del 13 e 16 dicembre ultimo scorso ogni forma di prima assistenza;

Vista la propria ordinanza n. 2055/FPC del 14 dicembre 1990 con la quale furono conferiti poteri straordinari ai prefetti delle province di Ragusa, Catania e Siracusa;

Sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Di intesa con il presidente della giunta regionale siciliana;

Avvalendosi dei poteri straordinari ed in deroga ad ogni contraria norma;

Ordina:

Art. 1.

Il prefetto dott. Alvaro Gomez y Paloma è delegato a coordinare in loco, con direzione unitaria, secondo gli indirizzi e le direttive del Ministro per il coordinamento della protezione civile, gli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990 ogni forma di prima assistenza nonché le attività e le opere necessarie ed urgenti per la tutela della pubblica e privata incolumità.

Art. 2.

Per l'attuazione degli interventi e per le altre attività di cui all'art. 1, il prefetto dott. Alvaro Gomez y Paloma provvede anche in deroga ad ogni vigente norma, comprese le norme di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Con successivo provvedimento sarà fissata la data di cessazione dall'incarico.

Art. 3.

Per l'attuazione degli interventi e degli altri compiti di cui ai precedenti articoli è disposta una prima assegnazione di lire cinque miliardi.

Per la gestione amministrativo-contabile dello stanziamento di cui al primo comma il prefetto dott. Alvaro Gomez y Paloma si avvale, oltre che delle ragionerie delle locali prefetture, di funzionari della Ragioneria generale dello Stato.

I relativi rendiconti saranno trasmessi alla Corte dei conti.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A5411

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 14 novembre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di agraria del 5 settembre 1989, con la quale è stata approvata la proposta di istituzione della scuola di specializzazione in parchi e giardini;

Vista la delibera del senato accademico dell'11 ottobre 1989;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 13 ottobre 1989;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 18 luglio 1990 in merito all'istituzione della scuola di specializzazione in parchi e giardini;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di Statuto proposta, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è modificato come segue:

Art. 1.

Nel titolo I, costituzione dell'Università, all'art. 2, tra le scuole di specializzazione costituite nella facoltà di agraria in Piacenza, va inserita, secondo l'ordine alfabetico, la scuola di specializzazione in parchi e giardini.

Art. 2.

Nella parte VI, delle scuole e dei corsi post-universitari di perfezionamento e di specializzazione, al titolo VII, facoltà di agraria, dopo l'art. 284 e con il conseguente spostamento degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in parchi e giardini.

Scuola di specializzazione in parchi e giardini

Art. 285. — È istituita la scuola di specializzazione in «parchi e giardini» presso l'Università cattolica del Sacro Cuore. La scuola ha lo scopo di formare competenze

professionali scientifiche nel campo delle problematiche tecniche ed economiche relative alla pianificazione, progettazione e gestione di giardini, parchi, aree verdi pubbliche e private. La scuola rilascia il titolo di specialista in «parchi e giardini».

Art. 286. — La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno di corso prevede almeno duecentocinquanta ore di insegnamento e centocinquanta ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture e alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso, per un totale di trenta specializzandi.

Art. 287. — Ai sensi della normativa generale, concorre al funzionamento della scuola la facoltà di agraria cui afferiscono gli insegnamenti di cui all'art. 289.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 288. — Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in scienze agrarie, in scienze forestali ed in agricoltura tropicale e subtropicale.

Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso Università straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1952, a quelli richiesti nel comma precedente.

Art. 289. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

1) difesa delle piante e principi di lotta biologica;
2) disegno;
3) ecologia e selvicoltura urbana;
4) fotogrammetria, fotointerpretazione e cartografia;
5) piante ornamentali erbacee;
6) piante ornamentali legnose;
7) tecnica vivaistica.

2° Anno:

1) analisi e progettazione paesaggistica;
2) legislazione e normative ambientali e per lavori pubblici;
3) manutenzione delle aree verdi;
4) progettazione di giardini;
5) restauro di giardini storici;
6) storia dell'arte e dei giardini;
7) tappeti erbosi;
8) tecnica urbanistica.

Art. 290. — All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola l'attività sperimentale di laboratorio che sarà svolta sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività, attinente alla specializzazione, svolta all'estero in laboratori universitari o extra universitari.

Art. 291. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzione e di utilizzo di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 14 novembre 1990

Il rettore: BAUSOLA

90A5366

UNIVERSITÀ DI SIENA

DECRETO RETTORALE 27 ottobre 1990.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Siena approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge il 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica di statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Siena;

Riconosciuta la particolare necessità, di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 18 luglio 1990, favorevole alla riduzione del numero degli studenti da ammettere alla scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni da dieci a sei per anno di corso;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti in premessa indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 368 relativo alla scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni, nell'ultimo comma, è modificato come segue:

«In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso per un totale di ventiquattro specializzandi».

Siena, 27 ottobre 1990

Il rettore: BERLINGUER

90A5415

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 232 del 4 ottobre 1990), **coordinato con la legge di conversione 30 novembre 1990, n. 359** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 282 del 3 dicembre 1990), **recante: «Aumento dell'organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Capo I

POLIZIA DI STATO

Art. 1.

1. La tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, già modificata dalla tabella *A* allegata alla legge 12 agosto 1982, n. 569, e dalla tabella *A* allegata alla legge 19 aprile 1985, n. 150, nonché dalle integrazioni derivanti dall'articolo 12, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituita dalla tabella *A* allegata al presente decreto ***(a)***.

(a) Il D.P.R. n. 335/1982 reca: «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia». La relativa tabella *A* riporta la dotazione organica del ruolo dei dirigenti.

La legge n. 569/1982 reca: «Disposizioni concernenti taluni ruoli del personale della Polizia di Stato e modifiche relative ai livelli retributivi di alcune qualifiche e all'art. 79 della legge 1° aprile 1981, n. 121».

La legge n. 150/1985 concerne: «Aumento dell'organico del personale della Polizia di Stato».

Per il testo dei commi 6, 7 e 8 dell'art. 12 del D.L. n. 416/1989 si veda la nota ***(a)*** all'art. 2.

Art. 2.

1. Fermo restando il disposto dell'articolo 12, commi 6, 7, 8 e 10, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 ***(a)***, la copertura dei posti risultanti dall'ampliamento degli organici di cui al presente capo avverrà per contingenti, rispettivamente, non superiori a 468 unità per il 1990, di cui 5 dirigenti generali, 10 dirigenti superiori, 35 primi dirigenti, 218 sovrintendenti capo, 200 agenti; 1145 unità per il 1991, di cui 10 dirigenti superiori, 35 primi dirigenti, 700 vice sovrintendenti e 400 agenti, nonché a 30 unità di primi dirigenti per il 1992.

2. I posti portati in aumento alle dotazioni organiche delle qualifiche di dirigente superiore e di primo dirigente di cui alla tabella *A* allegata al presente decreto, per gli anni 1990, 1991 e 1992 vengono conferiti, unitamente a quelli resisi disponibili al 31 dicembre di ciascuno degli anni predetti, secondo la normativa vigente e con la decorrenza dalla stessa prevista.

3. I posti portati in aumento alle dotazioni organiche delle qualifiche di sovrintendente capo e di vice sovrintendente di cui alla tabella *A* allegata al presente decreto, per gli anni 1990, 1991 e 1992 vengono conferiti, unitamente a quelli che si renderanno disponibili in ciascuno degli anni predetti, secondo la normativa vigente e con le decorrenze dalla stessa previste.

4. I posti portati in aumento alla dotazione organica della qualifica di agente nel ruolo degli agenti e degli assistenti di cui alla tabella *A* allegata al presente decreto vengono conferiti, quanto a 200 posti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, quanto a 400 posti, a decorrere dal 1° gennaio 1991.

(a) Il testo dei commi 6, 7, 8 e 10 dell'art. 12 del D.L. n. 416/1989 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato) è il seguente:

«6. Fatte salve le ulteriori esigenze della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza derivanti dai servizi di controllo del territorio e di prevenzione e repressione dei reati, ai fini dell'attuazione del presente decreto l'organico della Polizia di Stato è aumentato di 700 unità nel ruolo degli agenti e assistenti, di 260 unità nel ruolo dei sovrintendenti, di 30 unità nel ruolo dei commissari e di 10 unità nel ruolo dei dirigenti, da destinare agli uffici di polizia di frontiera e uffici stranieri.

7. All'assunzione di 700 allievi agenti si provvede con la procedura di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, della legge 19 aprile 1985, n. 150.

8. Per la copertura dei posti risultanti dall'ampliamento degli organici di cui al comma 6, le assunzioni avverranno in ragione di 300 unità per il 1990 e di 350 unità per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

(*Omissis*).

10. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 6, 7, 8 e 9, valutato in lire 14.000 milioni per l'anno 1990, in lire 24.000 milioni per l'anno 1991 ed in lire 29.000 milioni per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi in favore dei lavoratori immigrati"».

Art. 3.

1. La dotazione organica della qualifica di dirigente superiore medico e di primo dirigente medico dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, di cui alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338 *(a)*, è aumentata, rispettivamente, di 4 unità, in ragione di 2 unità per il 1990 e 2 per il 1991, e di 3 unità a partire dal 1990 in ragione di una unità per ogni anno.

2. I posti portati in aumento alle dotazioni organiche di cui al comma 1 vengono conferiti, unitamente a quelli resisi disponibili al 31 dicembre di ogni anno, secondo la normativa vigente e con la decorrenza dalla stessa prevista.

(a) Il D.P.R. n. 338/1982 reca: «Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato». Si trascrive il testo della relativa tabella *A*, limitatamente alla dotazione organica del ruolo dei dirigenti medici, come modificata dal presente articolo e dal successivo art. 3-*bis*:

«TABELLA *A*

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica e di di funzione	Funzioni
C	Dirigente generale medico	1	Direttore centrale di sanità
D	Dirigente superiore medico	7	Ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto, dirigente di servizio sanitario
E	Primo dirigente medico	28	Direttore di divisione, vice consigliere ministeriale, dirigente di servizio sanitario periferico».

Art. 3-*bis*.

1. *Al primo comma dell'articolo 5 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (a), dopo la lettera* l), *è aggiunta la seguente:*

«l-bis) *direzione centrale di sanità, cui è preposto il dirigente generale medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato».*

2. *Nel decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338 (b), ovunque ricorrano, le parole: «servizio sanitario a livello centrale», «servizio sanitario centrale» e «servizio medico a livello centrale» sono sostituite dalle seguenti: «direzione centrale di sanità».*

3. *Alla direzione centrale di sanità, di cui ai commi 1 e 2, fanno capo tutte le attribuzioni finora esercitate dal servizio sanitario a livello centrale.*

4. *Nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338 (b), le parole: «ispettore generale capo» sono sostituite dalle seguenti: «direttore centrale di sanità».*

5. *Il primo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338 (b), è abrogato.*

6. *Al secondo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338 (b), le parole: «il servizio sanitario a livello centrale» sono sostituite dalle seguenti: «i servizi della direzione centrale di sanità».*

(a) La legge n. 121/1981 reca: «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza». Si trascrive il testo del relativo art. 5, quale risulta a seguito delle modifiche apportate dall'art. 5 della legge 12 agosto 1982, n. 569, dall'art. 45 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, dall'art. 11-*bis* del D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1987, n. 472, e dal presente articolo:

«Art. 5 (*Organizzazione del dipartimento della pubblica sicurezza*). — Il dipartimento della pubblica sicurezza si articola nei seguenti uffici e direzioni centrali:

a) ufficio per il coordinamento e la pianificazione, di cui all'art. 6;

b) ufficio centrale ispettivo;

c) direzione centrale della polizia criminale;

d) direzione centrale per gli affari generali;

e) direzione centrale della polizia di prevenzione;

f) direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale;

g) direzione centrale del personale;

h) direzione centrale per gli istituti di istruzione;

i) direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale;

l) direzione centrale per i servizi di ragioneria;

l-bis) *direzione centrale di sanità, cui è preposto il dirigente generale medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato*».

(b) Per il testo della tabella *A* allegata al D.P.R. n. 338/1982 si veda la nota *(a)* all'art. 3. Il testo dell'art. 4 del medesimo decreto, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 4 (*Attribuzioni particolari dei dirigenti*). — I dirigenti superiori medici dirigono i servizi della *direzione centrale di sanità* o coordinano, con funzioni di consigliere ministeriale aggiunto, l'attività di studio e di ricerca in materia sanitaria; svolgono, altresì, funzioni ispettive.

I primi dirigenti medici dirigono le divisioni della *direzione centrale di sanità* nonché gli uffici periferici di pari livello e presiedono le commissioni per l'accertamento dei requisiti psicofisici dei candidati ai concorsi per l'ingresso nei ruoli della Polizia di Stato».

Si trascrive anche il testo vigente degli articoli 19 e 20 del D.P.R. n. 338/1982 quale risulta a seguito delle modifiche di cui al comma 2 del presente articolo:

«Art. 19 (*Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza*). — Il rapporto informativo, redatto a norma degli

articoli 62 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, per il personale di cui al presente decreto in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza è compilato:

a) per il primo dirigente medico, dal direttore della direzione centrale o ufficio centrale, su proposta del direttore della *direzione centrale di sanità*, il rapporto viene vistato dal capo della Polizia che, per il tramite della direzione centrale del personale, lo trasmette con le proprie osservazioni al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo;

b) per il medico capo e il medico principale, dal direttore della divisione da cui dipendono; il rapporto informativo viene vistato dal direttore della *direzione centrale di sanità* o direzione o ufficio centrale presso il quale prestano servizio che, per il tramite della direzione centrale del personale, lo trasmette con le proprie osservazioni al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo;

c) per il medico della Polizia di Stato, dal direttore della divisione presso la quale presta servizio. Il giudizio complessivo è espresso dal capo della Polizia.

Art. 20 *(Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso gli uffici sanitari periferici).* — Il rapporto informativo del personale di cui al presente decreto legislativo in servizio presso gli uffici e reparti periferici, è compilato:

a) per il primo dirigente medico, dal direttore della direzione o ufficio centrale del Dipartimento della pubblica sicurezza dal quale dipende, sentito il dirigente generale medico; il rapporto viene vistato dal capo della Polizia che per il tramite della direzione centrale del personale, le trasmette con le proprie osservazioni al consiglio di amministrazioni per il giudizio complessivo;

b) per il personale del ruolo direttivo, dal primo dirigente medico dal quale direttamente dipende o dal direttore della *direzione centrale di sanità* nell'ipotesi che il personale stesso non dipenda da un primo dirigente, sentito il capo dell'ufficio o reparto presso il quale presta servizio. Il rapporto informativo viene vistato dal direttore della direzione o ufficio centrale da cui dipende che, per il tramite della direzione centrale del personale lo trasmette con le proprie osservazioni al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo».

Art. 4.

1. Per la copertura dei 600 posti portati in aumento per il 1990 e 1991 nella dotazione organica della qualifica di agente nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato ai sensi dell'articolo 2, l'Amministrazione ha facoltà di utilizzare, non oltre il 30 giugno 1991, la graduatoria dell'arruolamento straordinario per l'assunzione di 3000 allievi agenti indetto con decreto del Ministro dell'interno del 10 novembre 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 4 marzo 1987, conferendo i posti ai candidati idonei secondo l'ordine della stessa.

2. Per i posti di allievo agente da conferire dopo il 30 giugno 1991, l'Amministrazione ha facoltà di utilizzare, per non più di due anni dalla data di approvazione, la graduatoria dell'arruolamento straordinario per l'assunzione di 960 unità, indetto con decreto del Ministro dell'interno del 31 maggio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 52 del 3 luglio 1990, conferendo i posti ai candidati idonei secondo l'ordine della stessa.

Art. 5.

1. L'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e l'ammissione alle prove d'esame ed agli accertamenti psicofisici ed attitudinali possono essere preceduti da una prova preliminare a carattere generale mediante idonei test. Detta prova non esclude l'ulteriore accertamento dei requisiti psicofisici e attitudinali secondo le disposizioni vigenti.

2. Il superamento della prova preliminare di cui al comma 1 costituisce requisito essenziale di partecipazione al concorso. L'esclusione dal concorso per mancato superamento della prova preliminare o per difetto di uno o più degli altri requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro dell'interno.

3. La prova preliminare di cui al comma 1 può essere effettuata in giorni e luoghi diversi, per contingenti predeterminati di candidati, con l'istituzione di una o più commissioni. Le modalità della prova preliminare, la composizione e nomina delle commissioni tecniche e i criteri per la verifica dei risultati, anche a mezzo di idonea strumentazione automatica, sono stabiliti con apposito regolamento emanato con decreto del Ministro dell'interno.

4. Nei concorsi per titoli ed esami previsti dalle vigenti disposizioni relative all'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato, la valutazione dei titoli è effettuata nei confronti dei candidati che abbiano superato le prove d'esame, salvo che il possesso del titolo sia richiesto come requisito di ammissione al concorso.

4-bis. *Il termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402* ***(a)****, è prorogato di quattro anni; i cicli di corso di aggiornamento professionale di cui all'articolo 5, comma 3, e il secondo ciclo di corso di cui all'articolo 6, comma 7, del citato decreto-legge n. 325 del 1987* ***(a)*** *sono effettuati secondo le modalità stabilite dal Ministro dell'interno, tenuto conto delle disponibilità ricettive degli istituti di istruzione.*

(a) Il testo dell'art. 1 e dei commi 3 dell'art. 5 e 7 dell'art. 6 del D.L. n. 325/1987 (Disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato e provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) è il seguente:

«Art. 1 *(Norme sul reclutamento e disciplina transitoria per l'istruzione e formazione del personale)* — 1. Per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui all'art. 10, secondo capoverso, della legge 10 ottobre 1986, n. 668, nonché quelle degli articoli 48, 49, 50, 53 e 54 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituite dalle norme contenute negli articoli seguenti.

2. Decorso il suddetto quadriennio, la normativa transitoria per esso dettata ai sensi del comma 1 cessa di avere efficacia con l'esaurirsi dei corsi e dei cicli di corso in via di svolgimento».

«Art. 5 *(Addestramento e corso di specializzazione e di aggiornamento per agenti di polizia)*, comma 3. — 3. Entro il quadriennio dalla conclusione del corso previsto all'art. 3, gli agenti di polizia devono frequentare un corso d'aggiornamento professionale della durata di sei mesi, da effettuarsi in due distinti cicli di tre mesi».

«Art. 6 *(Corsi per la nomina a vice ispettore di polizia)*, comma 7. — 7. Il secondo ciclo del corso deve essere effettuato entro il quadriennio dalla conclusione del primo ciclo».

Art. 6.

1. Nel sesto comma dell'articolo 47 della legge 1° aprile 1981, n. 121 ***(a)***, le parole: «fino al venti per cento dei posti disponibili» sono sostituite dalle seguenti: «fino al venticinque per cento dei posti disponibili».

2. Al secondo comma dell'articolo 55 della legge 1° aprile 1981, n. 121 *(a)*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermi restando gli altri requisiti di cui al primo comma, per i partecipanti al concorso appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno il limite di età è elevato a 38 anni».

3. All'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121 *(a)*, i commi terzo, quarto e quinto sono sostituiti dai seguenti:

«Salvo quanto disposto per l'Istituto superiore di polizia, presso gli istituti di istruzione di cui al primo comma possono essere chiamati a svolgere attività di insegnamento docenti universitari o di istituti specializzati, docenti non di ruolo delle scuole secondarie di primo e secondo grado, purchè abilitati per le materie corrispondenti a quelle d'insegnamento nelle scuole stesse, inseriti in appositi elenchi formati presso ogni istituto o scuola o centro di polizia sulla base dei nominativi risultanti dalle graduatorie provinciali del provveditorato agli studi ove ha sede l'istituto di polizia interessato, nonchè magistrati, funzionari appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, ufficiali delle Forze armate ed esperti in singole discipline, i quali abbiano comunicato la propria disponibilità al direttore dell'istituto o scuola o centro di polizia.

Per l'insegnamento delle materie specialistico-professionali ed operative, gli incarichi sono conferiti al personale appartenente ai ruoli dei dirigenti, dei commissari e degli ispettori della Polizia di Stato; per l'addestramento fisico e tecnico-operativo i relativi incarichi sono conferiti al personale di polizia di qualsiasi ruolo in possesso della qualifica di istruttore o della necessaria professionalità, nonchè ad esperti. Per motivi di contingente necessità gli incarichi di insegnamento possono essere conferiti anche ad altri appartenenti alla Polizia di Stato, in servizio presso gli istituti interessati, aventi qualifica non inferiore a quella di sovrintendente o equiparata. Gli incarichi hanno la durata del corso e sono rinnovabili. La scelta degli insegnanti spetta al Ministro dell'interno, su proposta del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, sentito il direttore dell'istituto o scuola o centro di polizia. I docenti non di ruolo della scuola di istruzione secondaria, incaricati dell'insegnamento presso un istituto o scuola o centro di polizia, qualora siano nominati supplenti annuali del provveditore agli studi, possono essere autorizzati dal capo istituto a mantenere l'incarico presso l'istituto di istruzione della Polizia di Stato, purchè l'orario di insegnamento non superi complessivamente le diciotto ore settimanali e risulti compatibile con l'attività di insegnamento che il docente deve svolgere presso la scuola di istruzione secondaria. Il servizio prestato dai docenti non di ruolo della scuola di istruzione secondaria presso l'istituto o scuola o centro di polizia è considerato come servizio non di ruolo prestato presso le scuole statali.

Coloro che sono chiamati a svolgere attività di insegnamento possono essere collocati, ad eccezione del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, nella posizione di fuori ruolo dall'Amministrazione di appartenenza e, in tal caso, svolgeranno attività di insegnamento a tempo pieno. Gli insegnanti di cultura generale già in servizio nelle scuole di polizia alla data di entrata in vigore della legge 11 giugno 1974, n. 253 *(b)*, confermati nell'insegnamento e per lo stesso abilitati ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 27 ottobre 1975, n. 608 *(c)*, rimangono, a domanda, nell'attuale posizione e vengono utilizzati fino al collocamento a riposo.

Fuori dei casi previsti dal quinto comma, per l'insegnamento o per l'addestramento fisico e tecnico-operativo svolti presso gli istituti o scuole o centri dell'Amministrazione della pubblica sicurezza viene corrisposto un compenso orario stabilito con le modalità indicate nell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472 *(d)*, concernente la Scuola superiore della pubblica amministrazione.».

(a) Il testo vigente del sesto comma dell'art. 47 (Nomina ad allievo agente di polizia) della legge n. 121/1981, dopo le modifiche apportate dalla presente legge è, pertanto, il seguente: «Fino al *venticinque per cento* dei posti disponibili nei concorsi di cui al presente articolo può essere riservato ai sottufficiali, graduati e militari di truppa volontari provenienti dalle armi o servizi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in congedo o in servizio, che abbiano espletato almeno ventiquattro mesi di ferma o rafferma senza demerito, sempre che siano in possesso dei requisiti richiesti e conseguano il punteggio minimo prescritto».

Il testo vigente del secondo comma dell'art. 55 (Nomina a commissario di polizia) della stessa legge n. 121/1981, dopo le modifiche apportate dalla presente legge, è il seguente: «Al concorso sono altresì ammessi a partecipare, con riserva di un quinto dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti e al ruolo dei sovrintendenti con almeno tre anni di anzianità alla data del bando che indice il concorso, nonchè gli appartenenti al ruolo degli ispettori in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di età. Se i posti riservati non vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria. *Fermi restando gli altri requisiti di cui al primo comma, per i partecipanti al concorso appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'Interno il limite di età è elevato a 38 anni*».

Il testo vigente dell'art. 60 della ripetuta legge n. 121/1981, dopo le modifiche apportate dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 60 *(Istruzione e formazione professionale)*. — Gli istituti di istruzione per la formazione del personale della Polizia di Stato sono i seguenti:

1) scuole per agenti di polizia;

2) istituti per sovrintendenti di polizia;

3) istituto di perfezionamento per ispettori di polizia;

4) Istituto superiore di polizia;

5) centri e scuole di specializzazione, addestramento e aggiornamento.

Nei programmi è dedicata particolare cura all'insegnamento della Costituzione e dei diritti e doveri del cittadino, all'insegnamento delle materie giuridiche e professionali e alle esercitazioni pratiche per la lotta alla criminalità e la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. La formulazione dei programmi, i metodi di insegnamento e di studio, il rapporto numerico fra docenti e allievi, la previsione e la conduzione delle prove pratiche rispondono al fine di conseguire la più alta preparazione professionale del personale e di promuovere il senso di responsabilità e capacità di iniziative.

Salvo quanto disposto per l'Istituto superiore di polizia, presso gli istituti di istruzione di cui al primo comma possono essere chiamati a svolgere attività di insegnamento docenti universitari o di istituti specializzati, docenti non di ruolo delle scuole secondarie di primo e secondo grado, purché abilitati per le materie corrispondenti a quelle

d'insegnamento nelle scuole stesse, inseriti in appositi elenchi formati presso ogni istituto o scuola o centro di polizia sulla base dei nominativi risultanti dalle graduatorie provinciali del provveditorato agli studi ove ha sede l'istituto di polizia interessato, nonché magistrati, funzionari appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, ufficiali delle Forze armate ed esperti in singole discipline, i quali abbiano comunicato la propria disponibilità al direttore dell'istituto o scuola o centro di polizia.

Per l'insegnamento delle materie specialistico-professionali ed operative, gli incarichi sono conferiti al personale appartenente ai ruoli dei dirigenti, dei commissari e degli ispettori della Polizia di Stato; per l'addestramento fisico e tecnico-operativo i relativi incarichi sono conferiti al personale di polizia di qualsiasi ruolo in possesso della qualifica di istruttore o della necessaria professionalità, nonché ad esperti. Per motivi di contingente necessità gli incarichi di insegnamento possono essere conferiti anche ad altri appartenenti alla Polizia di Stato, in servizio presso gli istituti interessati, aventi qualifica non inferiore a quella di sovrintendente o equiparata. Gli incarichi hanno la durata del corso e sono rinnovabili. La scelta degli insegnanti spetta al Ministro dell'interno, su proposta del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, sentito il direttore dell'istituto o scuola o centro di polizia. I docenti non di ruolo della scuola di istruzione secondaria, incaricati dell'insegnamento presso un istituto o scuola o centro di polizia, qualora siano nominati supplenti annuali del provveditore agli studi, possono essere autorizzati dal capo istituto a mantenere l'incarico presso l'istituto di istruzione della Polizia di Stato, purché l'orario di insegnamento non superi complessivamente le diciotto ore settimanali e risulti compatibile con l'attività di insegnamento che il docente deve svolgere presso la scuola di istruzione secondaria. Il servizio prestato dai docenti non di ruolo della scuola di istruzione secondaria presso l'istituto o scuola o centro di polizia è considerato come servizio non di ruolo prestato presso le scuole statali.

Coloro che sono chiamati a svolgere attività di insegnamento possono essere collocati, ad eccezione del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, nella posizione di fuori ruolo dall'amministrazione di appartenenza e, in tal caso, svolgeranno attività di insegnamento a tempo pieno. Gli insegnanti di cultura generale già in servizio nelle scuole di polizia alla data di entrata in vigore della legge 11 giugno 1974, n. 253, confermati nell'insegnamento e per lo stesso abilitati ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 27 ottobre 1975, n. 608, rimangono, a domanda, nell'attuale posizione e vengono utilizzati fino al collocamento a riposo.

Fuori dei casi previsti dal quinto comma, per l'insegnamento o per l'addestramento fisico e tecnico-operativo svolti presso gli istituti o scuole o centri dell'Amministrazione della pubblica sicurezza viene corrisposto un compenso orario stabilito con le modalità indicate nell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, concernente la Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Le materie d'insegnamento, i piani di studio, lo svolgimento dei corsi, le modalità degli esami, il collegio dei docenti e gli appositi organismi di collaborazione tra docenti e allievi sono previsti dai regolamenti degli istituti o scuole o centri di cui al primo comma, da emanarsi con decreto del Ministro dell'interno.

Il collegio dei docenti esprime al direttore il parere sul giudizio di idoneità di cui agli articoli 48, comma secondo, 53, comma secondo, e 56, comma terzo».

(b) La legge n. 253/1974 reca: «Aumento dell'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza».

(c) Il testo degli articoli 1 e 3 della legge n. 608/1975 (Inquadramento giuridico degli insegnanti elementari di ruolo distaccati presso le scuole di polizia) è il seguente:

«Art. 1. — Gli insegnanti elementari di ruolo, collocati permanentemente fuori ruolo ai sensi dell'art. 8 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, ed in servizio presso le scuole di polizia alla data dell'entrata in vigore della legge 11 giugno 1974, n. 253, continueranno a svolgere l'insegnamento di cultura generale e di altre materie svolte fino a tale data.

Nella determinazione del numero dei docenti, da nominare a norma dell'art. 5 della legge 11 giugno 1974, n. 253, il Ministro per l'interno terrà conto del numero degli insegnanti già in servizio nelle scuole di polizia ai sensi del comma precedente».

«Art. 3. — Gli insegnanti elementari, di cui all'art. 1, dovranno frequentare un corso di aggiornamento abilitante della durata di mesi tre, che sarà appositamente programmato dal Ministro per la pubblica istruzione d'intesa con il Ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione. Alle spese occorrenti provvederà il Ministero della pubblica istruzione con i propri fondi di bilancio».

(d) Il D.P.R. n. 472/1972 reca: «Riordinamento e potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione». Si trascrive il testo del relativo art. 13:

«Art. 13 *(Trattamento economico del direttore, dei docenti e degli incaricati)*. — Al direttore ed ai professori stabili della scuola compete il trattamento economico relativo alla loro qualifica.

Il compenso da corrispondere ai professori incaricati, in conformità con le vigenti disposizioni di legge, viene determinato su proposta del comitato direttivo in misura oraria uniforme, in relazione alla natura degli insegnamenti da impartire, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Con gli stessi criteri sono determinate, altresì, le misure dei compensi da corrispondere ad esperti o docenti italiani o stranieri per conferenze o seminari.

Art. 7.

1. Al comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 ***(a)***, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«A tal fine può disporre limiti di spesa differenziati in relazione all'urgenza, al di sotto dei quali gli atti non sono soggetti a registrazione preventiva della Corte dei conti ed elevare i limiti di valore dei contratti oltre il quale è prescritto il parere preventivo del Consiglio di Stato, nonché prevedere termini abbreviati, non inferiori a 15 giorni o a un terzo di quelli ordinari, se più brevi, per l'espressione dei pareri richiesti, decorsi i quali può prescindersi dai pareri stessi. Lo stesso regolamento può inoltre contenere disposizioni analoghe a quelle in vigore per le Forze di polizia di cui all'articolo 16 della stessa legge n. 121 del 1981 ***(b)***, comprese quelle dipendenti anche dal Ministero della difesa, o confermare, anche con modificazioni, quelle finora applicate transitoriamente dagli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno.».

(a) Il testo del comma 5 dell'art. 5 del D.L. n. 387/1987 (Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia), come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente: «5. Il regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza previsto dall'articolo 100 della legge 1° aprile 1981, n. 121, contiene disposizioni anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato al fine di garantire la maggiore snellezza delle procedure. *A tal fine può disporre limiti di spesa differenziati in relazione all'urgenza, al di sotto dei quali gli atti non sono soggetti a registrazione preventiva della Corte dei conti ed elevare i limiti di valore dei contratti oltre il quale è prescritto il parere preventivo del Consiglio di Stato, nonché prevedere termini abbreviati, non inferiori a quindici giorni o a un terzo di quelli ordinari, se più brevi, per l'espressione dei pareri richiesti, decorsi i quali può prescindersi dai pareri stessi. Lo stesso regolamento può inoltre contenere disposizioni analoghe a quelle in vigore per le Forze di polizia di cui all'art. 16 della stessa legge n. 121 del 1981 comprese quelle dipendenti dal Ministero della difesa, o confermare, anche con modificazioni, quelle finora applicate transitoriamente dagli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno*».

(b) Il testo dell'art. 16 della legge n. 121/1981 è il seguente:

«Art. 16 *(Forze di polizia)*. — Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla Polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:

a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;

b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.

Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso».

Capo II

ARMA DEI CARABINIERI

Art. 8.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in eccedenza al numero delle promozioni ed agli organici previsti dalla tabella 1 annessa alla legge 24 luglio 1985, n. 410 *(a)*, con riferimento alla graduatoria di merito per l'avanzamento al grado superiore approvata dal Ministro della difesa ai sensi dell'articolo 27 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 *(b)*, sono promossi al grado superiore:

a) un generale di brigata;

b) tre colonnelli;

c) nove tenenti colonnelli.

2. Le eccedenze organiche, che si determineranno in applicazione delle norme di cui al presente articolo, saranno assorbite con le vacanze che avverranno per cause diverse da quelle di cui alla lettera *a)* dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni *(b)*.

(a) La legge n. 410/1985 reca: «Incremento degli organici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri». La tabella 1 annessa alla legge che riporta gli organici degli ufficiali, sostituisce il quadro II della tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, come modificata dalla presente legge ed è riportata nella nota *(a)* all'art. 10.

(b) Il testo degli articoli 27 e 44 della legge n. 1137/1955 (Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica) è il seguente:

«Art. 27. — Gli elenchi e le graduatorie di merito, di cui agli articoli 24 e 25, sono sottoposti al Ministro, il quale li approva dopo aver eventualmente apportato, negli elenchi degli idonei e nelle graduatorie di merito, le esclusioni che giudica giuste e necessarie nell'interesse dell'Amministrazione.

Gli ufficiali compresi negli elenchi degli idonei e nelle graduatorie di merito, approvati dal Ministro, sono idonei all'avanzamento. Gli ufficiali compresi negli elenchi dei non idonei, approvati dal Ministro, sono non idonei all'avanzamento».

«Art. 44. — Determinano vacanze organiche:

a) le promozioni;

b) le cessazioni dal servizio permanente effettivo;

c) i trasferimenti in altro ruolo;

d) i collocamenti in soprannumero agli organici disposti per legge;

e) i decessi.

Le vacanze derivanti dalle cause di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, si verificano dalla data di decorrenza della promozione o della cessazione dal servizio permanente effettivo o del trasferimento in altro ruolo o del collocamento in soprannumero agli organici; le vacanze derivanti dalla causa di cui alla lettera *e)* si considerano verificate dal giorno successivo a quello del decesso».

Art. 9.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il numero massimo degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 *(a)*, è aumentato nei gradi di:

a) generali di divisione: una unità;

b) generali di brigata: tre unità;

c) colonnelli: cinque unità.

2. Gli incrementi numerici di cui al comma 1 sono riportati nel ruolo Arma dei carabinieri in aumento al numero dei corrispondenti gradi stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1974 *(b)*.

(a) Il testo dell'art. 3 della legge n. 804/1973 (Norme per l'attuazione dell'art. 16-*quater* della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta modificato dall'art. 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nei confronti degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dello Stato) è il seguente:

«Art. 3. — Fermi restando gli organici in vigore, il numero massimo dei generali e dei colonnelli in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dello Stato non può eccedere 3.205 unità, suddivise come segue:

GRADO	Esercito	Marina	Aeronautica	Guardia di finanza	Corpo delle guardie di P.S.	Corpo degli agenti di custodia	Totali
Generale di corpo d'armata	31	16	14	—	—	—	61
Generale di divisione	78	37	30	8 *(a)*	2	—	151
Generale di brigata	216	51	61	25	17	—	365
Colonnello	1.384	508	558	100	85	1	2.619
Totali	1.709	612	663	133	104	1	3.205

(a) A decorrere dal 31 dicembre 1982.

Con successivi decreti del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta dei Ministri competenti, i contingenti stabiliti dal comma precedente saranno ripartiti nei ruoli di ciascuna Forza armata e Corpo di polizia».

(b) Il D.P.R. 11 luglio 1974 concerne: «Ripartizione dei contingenti degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in attuazione dell'art. 16-*quater* della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni». L'art. 1 di detto decreto così stabilisce:

«I contingenti dei generali e dei colonnelli dell'Esercito stabiliti dal primo comma dell'art. 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono così ripartiti:

RUOLI	Gen. C. A.	Gen D. e Ten. Gen.	Gen. B. e Magg. Gen.	Colonnelli
Ruolo unico dei generali provenienti dai ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio	31	55	145	—
Ruolo Arma dei carabinieri	—	8	21	92
Ruolo normale Arma di fanteria	—	—	—	448
Ruolo normale Arma di cavalleria	—	—	—	42
Ruolo normale Arma di artiglieria	—	—	—	259
Ruolo normale Arma del genio	—	—	—	118»

Art. 10.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, al quadro II - ruolo dell'Arma dei carabinieri - della tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni *(a)*, sono apportate le seguenti varianti:

a) in corrispondenza del grado di generale di divisione: alla colonna 4, il numero 7 è modificato in 8;

b) in corrispondenza del grado di generale di brigata: alla colonna 4, il numero 17 è modificato in 20; alla colonna 5, i numeri 1 e 2 sono sostituiti dal numero 2;

c) in corrispondenza del grado di colonnello: alla colonna 4, il numero 61 è modificato in 70; alla colonna 5, i numeri 4 e 5 sono sostituiti dal numero 5;

d) in corrispondenza del grado di tenente colonnello: alla colonna 5, i numeri 12 e 13 sono sostituiti dal numero 13;

e) in corrispondenza del grado di maggiore: alla colonna 2, dopo la parola: «anzianità» sono aggiunte le seguenti: «dopo quattro anni di permanenza nel grado»;

f) nella colonna 5 sono cancellate le lettere *(b)*, *(c)* e *(d)* e le relative note riportate in calce sono abrogate.

(a) Si trascrive il testo del quadro II (ruolo dell'Arma dei carabinieri) della tabella 1 annessa alla legge n. 1137/1955, recante avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, quale risulta a seguito delle modifiche apportate dal presente articolo:

«Tabella n. 1

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELL'ESERCITO

GRADO	Forme di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi di esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione *(a)*
1	2	3	4	5	6
		II. — RUOLO DELL'ARMA DEI CARABINIERI			
Generale di divisione	—	—	*8*	—	—
Generale di brigata	scelta	un anno di comando di brigata o incarico equipollente	*20*	*2*	1/4 dei generali di brigata non ancora valutati
Colonnello	scelta	—	*70*	*5*	1/5 dei colonnelli non ancora valutati
Tenente colonnello	scelta	2 anni di comando di gruppo o comando equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore	308	*13*	1/10 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore	anzianità *dopo 4 anni di permanenza nel grado*	—	190	—	—
Capitano	scelta	2 anni di comando territoriale intermedio, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di tenente	783	53	1/20 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente	anzianità	—	515 (Tenente e Sottotenente)	—	—
Sottotenente	anzianità	superare il corso di applicazione *(e)*		—	—

(a) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.
(b) Abrogato.
(c) Abrogato.
(d) Abrogato.
(e) Solo per i provenienti dai corsi dell'Accademia e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 65».

Art. 11.

1. Gli organici dei sottufficiali, degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 410 *(a)*, integrati ai sensi del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462 *(b)*, sono stabiliti come segue:

a) sottufficiali n. 26.300, di cui 2.500 marescialli maggiori «carica speciale»;

b) appuntati e carabinieri n. 67.550.

(a) La legge n. 410/1985 reca: «Incremento degli organici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri».

(b) Il D.L. n. 282/1986 reca: «Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari». Si trascrive il testo dei primi due commi del relativo art. 19:

«1. Il contingente dei nuclei antisofisticazioni dell'Arma dei carabinieri operanti alle dipendenze funzionali del Ministero della sanità è determinato in 800 unità. Per l'anno 1986 il contingente è determinato in 400 unità. Conseguentemente è autorizzato un incremento dell'organico dell'Arma dei carabinieri di 400 sottufficiali e la tabella n. 3 allegata alla legge 24 luglio 1985, n. 410, è sostituita dalla tabella *E* allegata al presente decreto.

2. La lettera *a)* dell'art. 2 della legge 24 luglio 1985, n. 410, è sostituita dalla seguente:

"*a)* sottufficiali n. 25.000 di cui 900 marescialli maggiori cariche speciali;"».

Art. 12.

1. L'aumento degli organici di cui all'articolo 11 avverrà, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per contingenti, rispettivamente, non superiori a 550 unità, di cui 200 sottufficiali e 350 carabinieri, per il 1990 e a 550 sottufficiali per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

2. Nell'attuazione dell'aumento dell'organico dei sottufficiali, il Ministero della difesa, nei relativi bandi di concorso, riserva a favore degli appuntati e appuntati scelti il numero dei posti in percentuale di cui al n. 2) del primo comma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 397, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 14 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, *e successive modificazioni ed integrazioni (a)*, con l'osservanza delle procedure concorsuali in esso stabilite.

3. Il Ministro della difesa è autorizzato altresì a bandire con propri decreti, negli anni 1990 e 1991, corsi straordinari per marescialli maggiori «carica speciale», sino al raggiungimento dell'organico indicato all'articolo 11, ai sensi dell'articolo 1, comma 15-*ter*, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468 *(b)*.

(a) Il testo vigente dell'intero art. 1 della legge n. 397/1968 (Norme sul reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri) è il seguente:

«Art. 1. — I vicebrigadieri in ferma volontaria, in rafferma e in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri, salvo quanto è disposto al capo II per il gruppo squadroni carabinieri guardie del Presidente della Repubblica, sono tratti:

1) per sette decimi dei posti disponibili nell'organico, dagli allievi della scuola sottufficiali dei carabinieri che abbiano superato apposito corso della durata di due anni;

2) per i rimanenti tre decimi dei posti disponibili, mediante corso-concorso per titoli ed esami, indetto con decreto del Ministro della difesa, dagli appuntati ed appuntati scelti che abbiano compiuto trentacinque anni di età o quindici anni di servizio da carabiniere ed abbiano riportato nell'ultimo triennio la qualifica di almeno «superiore alla media». Le modalità ed i programmi della durata prevista di norma in tre mesi sono indicati con determinazione del comandante generale. Il corso può essere ripetuto, a domanda, per una sola volta. I vincitori del corso-concorso sono nominati vicebrigadieri secondo l'ordine di graduatoria e nel limite massimo dei posti disponibili, con decorrenza dal giorno successivo alla data di nomina dell'ultimo vicebrigadiere proveniente dal corso della scuola sottufficiali concluso nell'anno. I posti rimasti scoperti sono devoluti in aumento ai corsi di reclutamento ordinario dello stesso anno.

Per il reclutamento dei sottufficiali della banda dell'Arma dei carabinieri si applicano le norme della legge 1° marzo 1965, n. 121».

(b) Il comma 15-*ter* dell'art. 1 del D.L. n. 379/1987 (Misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato), aggiunto dalla legge di conversione, prevede che: «15-*ter*. I marescialli maggiori «carica speciale» sono nominati mediante concorso da bandire con decreto del Ministro della difesa nel limite delle vacanze esistenti nel numero organico fissato dalla legge 24 luglio 1985, n. 410. I vincitori del concorso sono impiegati dal comando generale dell'Arma dei carabinieri in incarichi corrispondenti alla loro qualifica secondo le esigenze di servizio. Sono abrogati l'art. 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225, come sostituito dalla legge 14 dicembre 1942, n. 1717, e l'art. 2 della legge 29 marzo 1951, n. 210».

Art. 12-*bis*.

*1. I decreti di cui al comma 1 dell'articolo 11-*ter *del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 (a), sono emanati dal Governo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

(a) Il comma 1 dell'art. 11-*ter* del D.L. n. 387/1987 (Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia) prevede che: *«Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, appositi decreti per il riordinamento della banda dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza al fine di adeguare la posizione dei componenti delle citate bande a quella degli appartenenti alla Polizia di Stato, fissata con il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240»*.

Il D.P.R. n. 240/1987 sopracitato concerne: «Nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato».

Capo III

GUARDIA DI FINANZA

Art. 13.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, in eccedenza al numero delle promozioni ed agli organici previsti dalla tabella 2 annessa alla legge 25 maggio 1989, n. 190 *(a)*, sono promossi al grado superiore:

2 colonnelli;
4 tenenti colonnelli;
13 maggiori;
30 tenenti;
30 sottotenenti.

2. Le eccedenze organiche, che si determineranno in applicazione delle norme di cui al presente articolo, saranno assorbite con le vacanze che avverranno per cause diverse da quelle di cui alla lettera *a*) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni *(b)*.

3. Le promozioni di cui alla tabella 2 allegata alla legge 25 maggio 1989, n. 190 *(a)*, limitatamente al biennio 1991-1992, sono così aumentate:

A) Dal 1° gennaio 1991:

a generale di brigata di 2 unità;
a colonnello di 4 unità;
a tenente colonnello di 13 unità;
a capitano di 30 unità;
a tenente di 30 unità.

B) Dal 1° gennaio 1992:

a generale di brigata di 2 unità;
a colonnello di 4 unità.

4. I numeri massimi dei generali di brigata e dei colonnelli previsti dalla tabella 4 allegata alla legge 25 maggio 1989, n. 190 *(a)*, sono così aumentati:

generale di brigata: 4 unità;
colonnelli: 8 unità.

5. Gli organici degli ufficiali della Guardia di finanza, previsti dalla tabella 3 allegata alla legge 25 maggio 1989, n. 190 *(a)*, sono stabiliti come segue:

generale di brigata: 23 unità;
colonnello: 72 unità;
tenente colonnello: 348 unità;
maggiore: 180 unità;
capitano: 601 unità;
tenente e sottotenente: 606 unità.

6. Gli organici dei sottufficiali, degli appuntati e finanzieri della Guardia di finanza sono stabiliti come segue:

A) sottufficiali: n. 24.411;
B) appuntati e finanzieri: n. 37.435.

7. Gli organici in aumento rispetto a quelli fissati dall'articolo 10 della legge 25 maggio 1989, n. 190 *(a)*, saranno realizzati a decorrere dal 1° gennaio 1991. La tabella *B* allegata al presente decreto sostituisce la tabella 5 allegata alla citata legge 25 maggio 1989, n. 190 *(a)*.

(a) Il testo dell'art. 10 della legge n. 190/1989 (Disposizioni sulla revisione dei ruoli degli ufficiali, sull'incremento degli organici e sull'impiego della Guardia di finanza, nonché sulla durata in carica del comandante in seconda del Corpo e sulla vigilanza ed il controllo in tema di distribuzione e vendita di generi di monopolio) è il seguente:

«Art. 10. — 1. Gli organici dei sottufficiali e degli appuntati e finanzieri della Guardia di finanza sono stabiliti come segue:

a) sottufficali n. 23.631;
b) appuntati e finanzieri n. 37.300.

2. Gli organici in aumento rispetto a quelli vigenti alla data del 1° gennaio 1988 saranno realizzati in cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio 1989, secondo le progressioni indicate nella tabella 5 allegata alla presente legge».

Le tabelle 1 e 2 annesse alla legge stessa riportano gli organici e le forme di avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza, rispettivamente, del ruolo speciale e di quello normale.

La tabella 3 riguarda la progressione dell'aumento degli organici degli ufficiali della Guardia di finanza.

La tabella 4 concerne il numero massimo dei generali e dei colonnelli in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 804 del 1973.

(b) L'art. 44 della legge n. 1137/1955 è riportato nella nota *(b)* all'art. 8.

Capo IV

POTENZIAMENTO SEZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Art. 14.

1. Il Ministro dell'interno è autorizzato ad attuare, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, un piano triennale di interventi straordinari per il potenziamento delle dotazioni tecniche e logistiche, comprese le attrezzature di sicurezza, per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 58 del codice di procedura penale *(a)*.

2. Per l'avvio del piano di cui al comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 9 miliardi, da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1991. Ulteriori autorizzazioni di spesa per la completa realizzazione del piano sono disposte con successivo provvedimento legislativo.

3-4-5 (*Soppressi dalla legge di conversione*).

(a) Il testo dell'art. 58 del codice di procedura penale è il seguente:

«Art. 58. (*Disponibilità della polizia giudiziaria*). — 1. Ogni procura della Repubblica dispone della rispettiva sezione; la procura generale presso la corte di appello dispone di tutte le sezioni istituite nel distretto.

2. Le attività di polizia giudiziaria per i giudici del distretto sono svolte dalla sezione istituita presso la corrispondente procura della Repubblica.

3. L'autorità giudiziaria si avvale direttamente del personale delle sezioni a norma dei commi 1 e 2 e può altresì avvalersi di ogni servizio o altro organo di polizia giudiziaria».

Art. 14-*bis*.

1. *A decorrere dal 1992, per le esigenze di supporto degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza nonché dei servizi, comunque connessi alla lotta alla criminalità, le dotazioni organiche dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno di cui alla tabella II allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, e successive integrazioni e modificazioni* (a), *sono incrementate nella misura rispettivamente indicata, per ciascun profilo e qualifica, nella tabella C allegata al presente decreto.*

2. *Alla copertura dei posti portati in aumento nelle tabelle organiche di cui al comma 1 deve contestualmente corrispondere la restituzione ai compiti d'istituto del personale della Polizia di Stato, che attualmente esplica le mansioni di cui alla allegata tabella C.*

3. *Alla copertura dei posti portati in aumento nelle tabelle organiche di cui al comma 1 si provvede con le modalità previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 340 del 1982 (a), e relative norme di esecuzione, riservando il 15 per cento dell'incremento di organico al personale dei ruoli della Polizia di Stato, in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che sia in possesso di almeno trenta anni di anzianità nei ruoli di appartenenza e con l'osservanza di quanto stabilito dall'articolo 45, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340 (a).*

4. *Dopo la prima applicazione della legge di conversione del presente decreto la riserva di cui al comma 3, nelle stesse misure e con le medesime modalità, si applica ai fini della copertura delle vacanze ordinarie negli stessi profili e qualifiche.*

5. *Alle spese previste nel presente articolo si provvede, con il concerto del Ministro del tesoro, nei limiti dello stanziamento contenuto nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992 utilizzando l'accantonamento «Riforma della dirigenza statale», mediante corrispondente riduzione di lire 15.330.208.000 sullo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991.*

(a) Il D.P.R. n. 340/1982 reca: «Ordinamento del personale e organizzazione degli uffici dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno».

La tabella II annessa al decreto riporta le dotazioni organiche del personale dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non dirigenziale. Si trascrive il testo dei primi due commi del relativo art. 45:

«Il personale appartenente ai soppressi ruoli civili della pubblica sicurezza e ai disciolti Corpi di polizia femminile e delle guardie di pubblica sicurezza, che, all'entrata in vigore della legge 1° aprile 1981, n. 121, espletava attività amministrativa, contabile e patrimoniale, può chiedere, con domanda da presentarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il passaggio nelle qualifiche non dirigenziali previste dal medesimo decreto secondo la corrispondenza delle attribuzioni e delle mansioni effettivamente svolte.

L'inquadramento nelle qualifiche di corrispondente professionalità è disposto, previo accertamento dell'attività svolta e su parere favorevole del consiglio di amministrazione, dopo che il richiedente abbia superato una prova pratica inerente alla qualifica cui aspira. A tale personale è attribuito il trattamento economico in godimento, se più favorevole».

Capo V

DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

Art. 15.

1. *Per la verifica dell'idoneità all'espletamento di servizi che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi possono essere disposti, con il consenso dell'interessato, accertamenti dell'assenza di sieropositività all'infezione da HIV.*

2. *Gli accertamenti di cui al comma 1 sono disposti dalle amministrazioni interessate e sono effettuati dagli organi previsti dai rispettivi ordinamenti con modalità tali da garantirne l'assoluta riservatezza.*

3. *Nessun provvedimento può essere preso nei confronti di chi abbia rifiutato di sottoporsi agli accertamenti di cui al comma 1 o di chi, sulla base di tali accertamenti, sia risultato essere sieropositivo, salvo l'esclusione dai servizi di cui al comma 1. Sono comunque fatte salve le norme vigenti in materia d'idoneità fisica e psichica del soggetto.*

4. *L'elenco dei servizi di cui al comma 1 è determinato con decreto ministeriale».*

Art. 15-*bis*.

1. *Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341 (a), è inserito il seguente:*

«Art. 17-*bis* (Conseguimento del diploma da parte degli allievi dimessi dai corsi). — 1. *Coloro che sono stati dimessi dai corsi a norma del primo comma, n. 3), dell'articolo 17, purché abbiano superato tutti gli esami relativi alle materie professionali e almeno sedici degli esami concernenti le materie universitarie previste dal piano di studi, sono ammessi a sostenere nel successivo anno accademico gli esami restanti nonché l'esame finale per il conseguimento del diploma dell'Istituto superiore di polizia unitamente agli aspiranti vice commissari che terminano il quadriennio nello stesso anno.*

2. *La domanda di ammissione agli esami di cui al comma 1 deve pervenire al direttore dell'Istituto entro trenta giorni dalla data della dimissione dal corso.*

3. *Le persone ammesse agli esami a norma dei commi precedenti accedono all'Istituto per le sole esigenze connesse con lo svolgimento degli esami, secondo il calendario approvato dal direttore dell'Istituto.*

4. *Coloro che superano l'esame finale a norma del comma 1 sono inseriti nella stessa graduatoria degli aspiranti vice commissari insieme ai quali hanno sostenuto l'esame finale, e nei loro confronti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15».*

(a) Il D.P.R. n. 341/1982 reca: «Istituzione dell'Istituto superiore di polizia». Si trascrive il testo del relativo art. 15:

«Art. 15 (*Nomina a commissario in prova*). — Superato l'esame finale, gli aspiranti, con decreto del Ministro dell'interno, sono nominati in prova nel ruolo dei commissari — secondo l'ordine di graduatoria — ed ammessi a frequentare il corso di formazione di cui all'art. 56, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, presso la seconda sezione dell'Istituto superiore di polizia».

Art. 16.

1. *All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 1.784 milioni per l'anno 1990, in lire 74.990 milioni per l'anno 1991, in lire 115.968 milioni per l'anno 1992 e in lire 136.482 milioni per l'anno 1993, si provvede:*

a) *per l'anno 1990, quanto a lire 470 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2653 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1990 e quanto a lire 1.314 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 5031 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1990;*

b) *quanto a lire 74.990 milioni per l'anno 1991, lire 115.968 milioni per l'anno 1992 e lire 136.482 milioni per l'anno 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Riforma della dirigenza statale».*

2. *Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

Art. 16-*bis*.

1. *Fermo restando il disposto dell'articolo 31, primo comma, n. 3), della legge 1° aprile 1981, n. 121 (a), i dirigenti preposti agli Ispettorati generali di pubblica sicurezza presso il Senato della Repubblica e presso la Camera dei deputati sono collocati fuori ruolo in relazione agli speciali compiti connessi all'incarico.*

(*a*) Il testo dell'art. 31, primo comma, n. 3), della legge n. 121/1981 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) è il seguente:

«L'amministrazione della pubblica sicurezza è articolata in:

(*omissis*);

3) ispettorati ed uffici speciali di pubblica sicurezza privi di competenza territoriale aventi speciali compiti di protezione e di vigilanza istituiti, ove effettive esigenze lo richiedano, con la organizzazione, le dotazioni di personale e mezzi stabiliti con decreto del Ministro dell'interno».

Art. 17.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

TABELLA *A*
(*articolo 1*)

Livello di funzione	QUALIFICA	Posti di qualifica e di funzione	FUNZIONI
C	Dirigente generale di pubblica sicurezza	15	Vice direttore generale della pubblica sicurezza; direttore di ufficio e di direzione centrale; ispettore generale capo; consigliere ministeriale; questore di sede di particolare rilevanza; direttore dell'Istituto superiore di polizia; dirigente di ispettorato o ufficio speciale di pubblica sicurezza
D	Dirigente superiore	190	Questore; ispettore generale; consigliere ministeriale; aggiunto; dirigente di servizio nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; dirigente di ispettorato o ufficio speciale di pubblica sicurezza; dirigente di ufficio periferico a livello regionale per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera; direttore di istituto di istruzione di particolare rilievo; vice direttore dell'Istituto superiore di polizia e della Scuola di perfezionamento per le forze di polizia; direttore di sezione dell'Istituto superiore di polizia
E	Primo dirigente	710	Vice questore; direttore di divisione; vice consigliere ministeriale; dirigente di commissariato di particolare rilevanza; dirigente di ufficio periferico a livello provinciale per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera o postale; dirigente di reparto mobile; direttore di istituto di istruzione; vice direttore di istituto di istruzione di particolare rilevanza; dirigente di gabinetto di polizia scientifica a livello regionale; dirigente di reparto di volo; dirigente di centro di coordinamento operativo

Ruolo dei commissari:

Qualifica	Posti
Vice commissario Commissario	n. 1.562
Commissario capo Vice questore aggiunto	» 1.368

Ruolo degli ispettori:

Qualifica	Posti
Vice ispettore	n. 3.000
Ispettore	» 2.400
Ispettore principale	» 1.890
Ispettore capo	» 1.378

Ruolo dei sovraintendenti:

Qualifica	Posti
Vice sovrintendente Sovrintendente Sovrintendente principale	n. 14.340
Sovrintendente capo	» 6.068

Ruolo degli agenti e degli assistenti:

Qualifica	Posti
Agente Agente scelto Assistente Assistente capo	n. 68.581

TABELLA *B*
(prevista dall'articolo 13)

CATEGORIA	ORGANICI AL 1° GENNAIO			
	1990	1991	1992	1993
Sottufficiali	18.031	20.131	22.411	24.411
Appuntati e finanzieri	35.020	35.560	36.395	37.435

TABELLA *C*
*(prevista dall'articolo 14-*bis

Livello	QUALIFICA	Dotazione organica	Incremento
VI	*Assistente amministrativo (segretario amministrativo)*	*2.060*	*100*
VI	*Ragioniere (segretario di ragioneria)*	*1.783*	*100*
VII	*Assistente sociale coord.*	*200*	*130*
IV	*Dattilografo*	*2.366*	*250*
IV	*Coadiutore (archivista)*	*5.465*	*100*
		11.874	*680*

90A5328

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Modificazione alla denominazione della società Fidbrokers S.p.a., in Milano

Il decreto interministeriale 23 novembre 1985 con il quale la società Fidbrokers S.r.l. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, modificato in data 9 gennaio 1989, per variazione della forma giuridica è ulteriormente modificato nella parte relativa alla denominazione variata in Zetagest S.p.a.

90A5390

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Costituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Lombardia

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, in data 7 dicembre 1990 è stato costituito il comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Lombardia.

90A5391

Costituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Sardegna

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, in data 7 dicembre 1990 è stato costituito il comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Sardegna.

90A5392

Costituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Trentino-Alto Adige

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, in data 7 dicembre 1990 è stato costituito il comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Trentino-Alto Adige.

90A5393

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Provvedimenti adottati nei confronti di alcune società ai sensi del decreto-legge 1° aprile 1981, n. 120, convertito nella legge 15 maggio 1989, n. 181.

Il CIPI, con deliberazioni del 4 dicembre 1990, ha adottato ai sensi del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito nella legge 15 maggio 1989, n. 181, i seguenti provvedimenti:

1) ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della situazione di crisi aziendale dell'impresa San Marco sud S.p.a.

di Trani (Bari) — stabilimento di Trani e cantiere presso l'ILVA di Taranto — per il periodo gennaio-dicembre 1990 e, in 16 unità, il numero dei lavoratori della predetta impresa strutturalmente eccedentari, ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 18 settembre 1989, n. 331, e per gli effetti della normativa indicata in epigrafe.

Il numero dei lavoratori aventi i requisiti per accedere al pensionamento anticipato è così determinato:
1989: 14;
1990: 1;
1991: 1;

2) ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della situazione di riorganizzazione aziendale dell'impresa O.M.S.T. - Officina meccanica sud tarantina S.p.a. di Massafra (Taranto) — cantiere presso l'ILVA di Taranto — per il periodo febbraio 1990-febbraio 1991 e, in 28 unità il numero dei lavoratori strutturalmente eccedentari, ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 18 settembre 1989, n. 331, e per gli effetti della normativa indicata in epigrafe.

Il numero dei lavoratori aventi i requisiti per accedere al pensionamento anticipato è così determinato:
1989: 20;
1990: 6;
1991: 2;

3) ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675 la sussistenza della situazione di riorganizzazione aziendale dell'impresa Officine San Marco sud S.p.a. di Livorno — cantiere presso l'ILVA di Taranto — per il periodo febbraio 1990-febbraio 1991 e, in 13 unità, il numero dei lavoratori della predetta impresa strutturalmente eccedentari, ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 18 settembre 1989, n. 331, e per gli effetti della normativa indicata in epigrafe.

Il numero dei lavoratori aventi i requisiti per accedere al pensionamento anticipato è così determinato:
1989: 4;
1990: 6;
1991: 3.

90A5399

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla circolare del Ministero della sanità 2 marzo 1990 concernente: «Vigilanza nel settore zootecnico e mangimistico». (Circolare pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 65 del 19 marzo 1990)

Nell'allegato alla circolare citata in epigrafe, riportato alla pag. 23, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, concernente la lista delle sostanze coloranti autorizzate per la colorazione dei mangimi, nella colonna riportante il numero e, in corrispondenza, nella colonna riportante la denominazione usuale, dopo il colorante E 127 Eritrosina, è inserito il seguente colorante: «*E 132 Indigotina (carminio di indaco)*».

90A5402

Comunicato relativo alla deliberazione della Commissione nazionale per le società e la borsa 4 dicembre 1990 concernente: «Imposizione, a decorrere dall'esercizio 1991, alle società e agli enti con titoli ammessi alle negoziazioni nel mercato ristretto, dell'obbligo di conferire l'incarico di revisione e certificazione del bilancio ad una delle società iscritte all'Albo di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. (Deliberazione n. 4955)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 291 del 14 dicembre 1990).

Nel titolo della deliberazione citata in epigrafe, riportato nel sommario ed alla pag. 24, prima colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «*Imposizione, a decorrere dall'esercizio 1991, alle società e agli enti con titoli ammessi alle negoziazioni nel mercato ristretto, dell'obbligo di conferire l'incarico di revisione e certificazione del bilancio ad una delle società iscritte all'Albo di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. (Deliberazione n. 4955)*», si legga: «*Approvazione della deliberazione del consiglio di amministrazione della Monte Titoli S.p.a. concernente la determinazione, per l'anno 1990, della misura percentuale dell'importo della retrocessione ai depositari delle commissioni percepite dalla Monte Titoli stessa per il servizio titoli. (Deliberazione n. 5031)*».

90A5422

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI -
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. 315.000
- semestrale . . . . . L. 170.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . L. 56.000
- semestrale . . . . . L. 40.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . L. 175.000
- semestrale . . . . . L. 95.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . L. 56.000
- semestrale . . . . . L. 40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . L. 175.000
- semestrale . . . . . L. 95.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . L. 600.000
- semestrale . . . . . L. 330.000

Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:
- annuale . . . . . L. 800.000

Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:
- annuale . . . . . L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* L. 70.000, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 9 7 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000